

CCXXI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Lettera con la quale il deputato Villa presenta la sua dimissione da componente la Commissione per l'esame del Codice penale. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno (seduta 37^a) — Parlano sull'articolo 35 i deputati Spantigati, Nocito, Cuccia, Cavalletto, Crispi, il relatore Berio, il ministro della pubblica istruzione, il ministro di grazia e giustizia, i deputati Bertani, Fortis, Lazzaro, Gallo, Coppino, Sonnino G. — Votazione nominale sull'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Martini F. — Approvasi l'articolo 35 — Sull'articolo 41 parlano i deputati Minghetti, Bonghi, il ministro delle finanze, i deputati Prinetti, Cairoli, il relatore ed il ministro della pubblica istruzione — Approvasi l'articolo 41 — Approvasi altresì l'articolo 42 con un emendamento proposto dal deputato Bonghi ed accettato dal ministro. — I deputati Marselli e Riolo dichiarano quale sarebbe stato il loro voto sull'ordine del giorno puro e semplice proposto dal deputato Martini F., se si fossero trovati presenti. — Sull'ordine del giorno fa una breve osservazione il ministro delle finanze.

La seduta comincia alle ore 1 25 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

3335. Il dottor Giorgio Cappellaro, presidente del Comizio agrario di Valsesia, unisce la sua alle petizioni fin qui presentate, per chiedere la diminuzione immediata della imposta fondiaria ove essa è più gravosa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tegas sul sunto delle petizioni.

Tegas. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione n° 3335, con la quale il Comizio agrario di Valsesia, associandosi a molti

altri comizi agrari di quelle provincie, chiede uno sgravio sull'imposta fondiaria.

Prego la Camera di voler deliberare anche l'invio di questa petizione alla Giunta, che studia il disegno di legge sulla perequazione fondiaria.

(È dichiarata d'urgenza.)

Presidente. La petizione farà il corso regolamentare.

Congedo.

Presidente. L'onorevole Sani Giacomo chiede un congedo di 8 giorni per ufficio pubblico.

(È concesso.)

Annunziarsi la dimissione del deputato Villa da componente la Giunta per l'esame del nuovo Codice penale.

Presidente. È giunta alla presidenza la seguente lettera :

“ Perdurando le cause per le quali sentii la necessità di rinunciare all'onore di far parte della Commissione per lo studio del progetto del Codice penale, sento il dovere di rinnovare le già fatte dichiarazioni ecc.

“ T. Villa. ”

Dò atto all'onorevole Villa delle dimissioni presentate da membro della Commissione per l'esame del Codice penale.

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno.

Come la Camera ricorda, ieri fu proseguita la discussione incominciata nella seduta antecedente intorno all'articolo 40, divenuto ora 35, e furono svolti diversi emendamenti proposti all'articolo stesso.

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Spantigati.

Spantigati. Onorevoli colleghi, non intendo fare un discorso, ed abbandono volentieri l'esordio obbligato della gravità della questione, che è sorta per cotesto articolo 40, che la Commissione ci ha proposto.

Se dovessi esprimere una mia prima impressione, dovrei forse dire che questa questione avrebbe dovuto nascere all'articolo 20 della legge per il quale viene estesa la prerogativa dell'inamovibilità dai professori ordinari agli straordinari.

Imperocchè, o signori, nel suo tenore letterale, come nella sua giacitura nella legge del 13 novembre 1859, l'articolo 106, intorno al quale si è in questi ultimi giorni così vivamente disputato, segna precisamente una limitazione alla garanzia dell'inamovibilità.

Tanto vero — che in quell'articolo 106 sono contemplati parecchi casi, nei quali cessa la prerogativa dell'inamovibilità, che non attengono per nulla alla questione dei limiti, onde vada la libertà didattica e dottrinale dell'insegnamento determinata.

Intervenendo, onorevoli colleghi, nella pre-

sente discussione, unicamente per dar ragione del mio voto, non posso nascondere il rincrescimento mio che nelle discussioni avvenute negli scorsi giorni siasi dimenticata cosa pur grandemente importante per la determinazione di quelli che sono i veri concetti dell'articolo 106 della legge del 1859, in quel punto precisamente più delicato nel quale esso accenna a far limitazione alla libertà di insegnare nei suoi rispetti coll'ordine religioso; e la cosa dimenticata, onorevoli colleghi, è che appiedi della legge del 13 novembre 1859, insieme alla firma del ministro da cui prese il nome, è ancora la firma di un uomo, che fu in Piemonte ed in Italia uno dei capi più sicuri e più avanzati di parte liberale; io accenno ad Urbano Rattazzi.

E non ho poi bisogno di ricordare, che cotesta del 13 novembre 1859 non fu legge piemontese, fu invece legge italiana, nel senso proprio più nobile e lusinghiero. Mi accadde di ricordarlo altra volta, da questo stesso posto: la legge del 13 novembre 1859, mi rammenta quell'epoca in cui le tirannidi domestiche avevano lasciato al Piemonte l'alto, indimenticabile onore di accogliere esuli tanti eminenti uomini, tante splendide intelligenze.

Preparata nel decennio tra il 1850 e il 1859 da una larga e dotta investigazione, la riforma dell'insegnamento superiore ebbe cooperatori gli uomini più insigni di tutte parti d'Italia; ed è dalle deliberazioni di quegli uomini, che uscì salutata dal plauso generale, come opera di singolare e splendido merito, la legge del 13 novembre.

E la Camera mi accorderà certo qui di ricordare la parte nobile ed importante che pigliò alla preparazione e compilazione della legge, il mio amico personale e politico l'onorevole Coppino.

Fu detto, o signori, date il nome dell'autore di una legge e voi avrete il criterio più sicuro per giudicare dello spirito della legge stessa; ed è verissimo.

La legge del 13 novembre 1859 venne fuori dopochè da molti anni la legislazione piemontese s'ispirava al concetto dello Stato pienamente libero dalla Chiesa, dello Stato restituito alla sua piena libertà di Stato laico; e molti ricorderanno qui, che fra i cooperatori principali di questa legge, fu pure quell'illustre ed onorando uomo, che fu Luigi Amedeo Melegari, dal quale tante generazioni di scolari dal 59 al 60 appresero nella scuola di diritto costituzionale in Torino la dottrina della separazione dello Stato dalla Chiesa. Ebbene, signori, vi è alcuno fra voi, il quale possa credere che gli autori della legge del 1859 abbiano avuto in mira colla disposizione dell'ar-

ticolo 106 di fare comechessia restrizione alla libertà di esaminare dalla cattedra i grandi problemi della filosofia moderna in relazione alla religione?

No, di niun modo. E quando, ieri, l'onorevole Bonghi diceva che per quella disposizione nessun professore avrebbe potuto liberamente e sicuramente fare una storia delle religioni nelle nostre Università, a me pare che grandemente egli fraintendesse lo spirito di quella disposizione: imperocchè per quella disposizione non solamente il professore avrebbe potuto insegnare la storia delle religioni, ma liberamente le une e le altre discutere ed apprezzare dal punto di vista filosofico e sociale. E se voi, signori, guarderete alle parole stesse con le quali trovasi quella disposizione espressa, vi si parrà facilmente il meditato proposito di parlare dell'ordine religioso, contemplato in quella più elevata sfera nella quale tocca e quasi si confonde con l'ordine morale, indipendentemente da ogni considerazione di dogmi particolari ad alcuna positiva religione; e che così come scrisse e significò il suo concetto, il legislatore d'allora non si propose altro intento, se non quello di impedire che la libertà dello insegnare, uscendo dalla serena discussione della dottrina, pigliasse la passione del fanatismo e della propaganda religiosa; di impedire cioè che l'insegnante, dimenticata la serena e delicata missione del suo magisterio, convertisse la cattedra in pergamo, o suscitasse dalla cattedra passioni, le quali potessero gittare inquietudine nelle famiglie e nel paese, turbando la coscienza pubblica.

E dopo ciò, nessuna meraviglia per fermo, che quando venne il caso di recare in atto quella disposizione, essa abbia facilmente ottenuto quella liberale interpretazione che corrispondeva al pensiero dei suoi autori. Fu in vero primo qui l'onorevole Cairoli a ricordare, che quando avvenne che una Facoltà universitaria reputò di denunziare eceduta da un insegnante quella che fosse per la legge libertà di discutere intorno a costesti delicati problemi dell'ordine religioso e morale, il Consiglio superiore d'istruzione pubblica non esitò a respingere la illiberale e restrittiva interpretazione. Nè disdisse mai di poi quel Consesso la sua opinione.

Ora poi, o signori, vi è un fatto legislativo nuovo, il quale vi concede di deporre ogni preoccupazione d'interpretazioni meno liberali in costesto proposito.

Il principio ed il diritto invero della libera discussione nelle materie religiose è stato dichia-

rato con espressa disposizione nell'articolo 2 della legge sulle guarentigie pontificie.

E quando la libertà di discutere intorno alle materie religiose è stata, con dichiarazione così solenne affermata, siccome libertà e diritto incontrastabile di qualsiasi cittadino, e nei termini i più larghi che si possa desiderare, come potrebbe nascere sospetto, che l'articolo 106 della legge Casati possa in oggi venire tradotto a cotesta singolarità di applicazione, da contestare o negare al professore quella che è libertà di ogni cittadino?

La giureprudenza, senza l'aiuto di questa formale disposizione di legge, andò per la via larga e liberale; può egli supporre e può tanto più farsi sospetto, che possa in oggi volgere a diversità di criteri e di interpretazioni, quando è venuta una formale disposizione di legge ad assicurare così ampia a tutti la libertà di discutere intorno alle materie religiose? E può egli supporre che voglia farsi diminuzione di cotesta libertà in chi, esercitando l'alto magistero di professare la scienza, ha prima che il diritto, il dovere di spingere l'esplorazione della verità in tutti gli ordini del pensiero umano?

Adunque, signori, noi abbiamo qui un testo di legge che ha per altre leggi correlative e nei precedenti della giurisprudenza, la sua razionale e liberale interpretazione; e voi sapete bene, che negli ordini della vita civile e pratica più che non la legge, prende efficacia la giureprudenza, che fissando la tradizione delle interpretazioni, costituisce la norma più autorevole nella applicazione della legge.

E se qui abbiamo legge, la quale, così come è stata interpretata e nella pratica applicazione lealmente custodita, non ammette dubbio che non riservi piena al professore la libertà d'insegnare anche ne' suoi riferimenti all'ordine religioso e morale, perchè si dubita e si esita a mantenerla?

Però mi si consenta un'altra considerazione.

Noi oggi, e per effetto di questa legge che stiamo discutendo, mentre intendiamo a risollevarlo all'antico splendore i nostri Istituti d'insegnamento superiore, vivificandone l'azione nelle nobili e feconde gare della concorrenza, noi veniamo ancora a fare legge di libertà, la quale potrà essere usufruttata da amici ed avversari, ed anche da quelli che siano avversari alle istituzioni liberali del paese.

Guardiamoci adunque dal seminare dubbi intorno a quello che possa essere l'indirizzo delle nostre riforme, e delle nostre Università di Stato; nè permettiamo che nelle famiglie possa pene-

trare il sospetto che noi facciamo leggi, o modifichiamo leggi esistenti, così da permettere che le nostre scuole vengano convertite in arena di passionate propagande religiose od irreligiose.

A far così, faremmo proprio nascere pericolo grosso alla riforma nostra liberale e civile.

A me è giudizio, che ad ammettere la proposta della Commissione, di fare in questo articolo 40 esplicita garanzia agli insegnanti, di libertà piena di insegnamento, scriviamo disposizione non assolutamente necessaria. Nè ridirò le cose già in questo rispetto da altri osservate; ma questa è opinione mia ancora più risolta, che ad accettare l'articolo propostoci dalla Commissione, resti tanto meno necessario di includervi alcuna aggiunta o modificazione che tocchi comechessia all'articolo 106 della legge Casati.

Siccome dissi, nei termini nei quali fu la costante interpretazione dello articolo 106 della legge Casati e nei quali riduce la significazione di questo articolo la disposizione nuova contenuta nella legge *delle guarentigie*, quella disposizione non fa e non può fare comechessia contrasto ad alcun principio o criterio fondamentale della legge che discutiamo.

Nè posso dimenticare, che fu primo l'onorevole ministro della pubblica istruzione, a fare professione di questa larga intelligenza e interpretazione da mantenersi all'articolo 106 della legge Casati nell'applicazione della legge nuova.

In questa concordia adunque di interpretazioni due cose mi appaiono ugualmente e soprattutto chiare; che ad ammettere l'articolo 40 della Commissione nè il dubbio nasca, che rimanga soppresso od abrogato nei suoi concetti fondamentali l'articolo 106 della legge Casati, nè occorra del pari di fare significazione esplicita del senso e dei termini in cui venga quell'articolo mantenuto vivo nella nostra legislazione scolastica.

Io pertanto non posso non associarmi all'ordine del giorno puro e semplice, proposto dall'onorevole Martini.

Per me, l'ordine del giorno dell'onorevole Martini, commentato dalle dichiarazioni del Governo, basta a premunire da ogni dubbio l'opera, che oggi stiamo facendo.

Ed io vorrei rivolgere la preghiera agli amici miei, gli onorevoli Crispi e Coppino, con le idee dei quali nella sostanza delle cose pienamente consento, di voler ritirare l'emendamento, od aggiunta che si debba dir meglio all'articolo 40 che ieri proponevano. Imperocchè mentre non può essere cagione di inquietudine a loro che non

si faccia alcuna formale dichiarazione circa l'articolo 106 della legge Casati, temerei ancora che la formola da loro proposta non possa sfuggire l'alternativa di lasciare luogo all'equivoco o di introdurre nella legge clausola superflua.

Imperocchè a dire che l'articolo 106 della legge Casati resta in vigore in quanto non fa contrasto colla presente legge, si determina subito il dubbio se, come ed in qual parte quella disposizione discordi dalle disposizioni della legge nuova; e si lascia il dubbio insoluto, con errore tanto più grave e deplorabile in quanto significherebbe l'impotenza del legislatore a risolverlo convenientemente. E poi, e in tutti i modi, ed in quanto la legge del 1859 possa essere in contrasto con la legge nuova, sonvi pure le norme generali della legislazione a determinare la deroga della legge antica, nei punti nei quali resti incompatibile con la nuova. Inutile adunque, e forse più che inutile, equivoca la formola proposta dagli onorevoli Crispi e Coppino. Ed a questo punto una sola parola ancora ed avrò finito.

Signori, il pericolo che si teme, che astenendosi dal fare dichiarazioni espresse intorno all'articolo 106 della legge Casati si possa creare pericolo e restrizione indebita alla libertà di insegnare, non è serietà di pericolo, nè può autorizzare serietà di preoccupazioni, perchè, o signori, chi sarà guardiano della legge nuova ad un tempo e della antica?

Guardiani ne saranno quelli che hanno il maggiore e più potente interesse a mantenere larga ed inviolata la libertà d'insegnare. Guardiano supremo poi contro ogni infusso, che per avventura in alcuno Istituto potesse malauguratamente sorgere meno favorevole alla interpretazione liberale, guardiano superiore e vigile ne sarà pure quel Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, che nel liberale organismo della sua costituzione attuale rappresenta nel centro dello Stato tutto quanto v'ha di più eletto, di più nobile e di più elevato nell'insegnamento superiore.

Potremo noi dubitare, che posta sotto codesta garanzia possa la libertà dell'insegnare correre alcun rischio? No, o signori, è impossibile di ammettere preoccupazioni di questa fatta; ed io reputo che, risolvendo la questione che si dibatte ora dinanzi alla Camera, secondo i concetti espressi nell'ordine del giorno dell'onorevole Martini, noi otteniamo anche beneficio grande di premunire la nostra riforma da ogni sospetto che possa indebolirne preventivamente la efficacia. Voterò, adunque, volentieri l'ordine del giorno dell'onorevole Martini. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Ho chiesto di parlare unicamente per chiarire meglio il concetto che io ho avuto l'onore di esporre alla Camera in una delle precedenti tornate e che non ebbe la fortuna di persuadere parecchi dei nostri colleghi.

Il concetto del mio emendamento, completato con una mia dichiarazione è questo, che la libertà dell'insegnamento deve esercitarsi sotto la vigilanza dello Stato e che per provvedere al bisogno della tutela dello Stato non sia necessario invocare l'articolo 106 della legge Casati, ma sia sufficiente il Codice penale comune.

La prima parte del mio concetto è stata considerata presso a poco un'applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza all'insegnamento universitario. Io però ho parlato di vigilanza, e questa parola vigilanza, era già consacrata nell'articolo 1° del disegno di legge che abbiamo votato; perchè ivi si parla di autonomia disciplinare e didattica sotto la vigilanza dello Stato. Se dunque la parola vigilanza nel primo articolo non suonava intervento del carabiniere, non so come la stessa parola possa esser presa come un equivalente della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza quando viene applicata all'articolo 40. Del resto, signori, la vigilanza è funzione elementare dello Stato; essa, più che un diritto è un dovere dello Stato medesimo, il quale è la grande orbita dentro la quale si muovono tutte le attività, e tutte le libertà, e deve fare opera che l'una non escluda l'altra.

Resterebbe solo a soddisfare il desiderio dell'onorevole Bonghi, il quale ieri ha chiesto in qual modo si sarebbe recata in atto codesta vigilanza.

Non è però difficile rispondere alla richiesta dell'onorevole Bonghi, giacchè credo che, come vi è un Consiglio amministrativo, il quale promuove il procedimento disciplinare davanti al Corpo accademico, così accanto al Consiglio amministrativo, ed indipendentemente da esso, si potrebbe stabilire una iniziativa disciplinare del ministro della pubblica istruzione, il quale, in dati casi, potesse tradurre davanti al Consiglio accademico, e poi davanti al Consiglio superiore, il professore incolpato di qualche mancamento. Nè ciò verrebbe a ledere l'autonomia disciplinare dell'Università; dappoichè a quel modo che l'autonomia amministrativa ed economica, non è stata offesa per il solo fatto che i bilanci votati delle Università debbono essere approvati dal ministro dell'istruzione pubblica, così non sarebbe offesa l'autonomia disciplinare, quando, nel silenzio del Consiglio ammini-

strativo, si desse facoltà al ministro dell'istruzione pubblica di promuovere di sua iniziativa un procedimento disciplinare, il quale d'altronde non potrebbe svolgersi che davanti al Corpo universitario rappresentato dal suo Consiglio accademico.

Ma se è così facile organizzare la vigilanza che potrebbe esercitare il ministro della pubblica istruzione sopra l'insegnamento delle Università, sorgono difficoltà quando si tratta delle materie nelle quali la vigilanza del ministro, o quella dei Consigli accademici, si dovrebbe esercitare; intendo parlare delle infrazioni disciplinari.

Qui, o signori, noi ci troviamo di fronte al famoso articolo 106 con tutti gli emendamenti che sono stati presentati. Evidentemente l'articolo 106 ha una parte sana, ed una parte, dirò così, inferma.

La parte sana che può esser mantenuta è quella con la quale incomincia e con la quale finisce l'articolo, cioè, i mancamenti all'onore personale, che fanno perdere la pubblica stima, e le abituali mancanze ai regolamenti e alle discipline scolastiche.

Vi è però la parte inferma, che è quella per la quale è punito l'insegnante che impugni le verità dell'ordine morale e religioso, e scaldi i principii sui quali si fonda la costituzione civile dello Stato.

Per ciò che riguarda la parte relativa all'impugnare le verità religiose, io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Spantigati. Questa parte è stata abrogata espressamente dall'articolo 2 della legge sulle guarentigie che regola le relazioni della chiesa collo Stato: in quella legge è stato esplicitamente proclamato che la discussione in materia religiosa è pienamente libera. La seconda parte, quella relativa all'impugnare le verità morali, se non espressamente, io la potrei ritenere come tacitamente abrogata.

Dappoichè tutti sanno che oltre ad esserci una abrogazione espressa, per effetto di una legge nuova che cancelli l'antica, c'è un'abrogazione tacita, per effetto dell'incompatibilità di una legislazione nuova, e dello spirito del diritto pubblico che informa una determinata legislazione, in confronto con una legislazione precedente ed antica. E io dico francamente, che mi pare incompatibile, e quindi tacitamente abrogato, col nostro diritto pubblico, e con tutte le leggi che ci governano, la parte dell'articolo 106, per la quale è vietato d'impugnare, cioè di combattere le verità dell'ordine morale. Nessuna scienza della morale, nessuna libertà di parola sarebbe possibile, dove si volesse impedire di combattere certe massime che paiono verità ad uno, e sono evidenti

errori ad un altro. Cristo per il primo dovrebbe essere punito, perchè la morale del suo vangelo impugnava quella del suo tempo.

Ma rimane la terza parte dell'articolo, che è quella di voler scalzare i principii sui quali riposa la costituzione civile dello Stato.

Io diceva che senza mantenere codesta parte dell'articolo, che rende impossibile qualunque siasi discussione in materia di diritto costituzionale, ed in materia di diritto amministrativo, si potrebbe in qualche caso speciale, vale a dire per quelle determinate lezioni, che potessero avere intendimenti sovversivi, ricorrere al diritto comune. Vi è per qualsiasi timorata coscienza l'articolo 471 del nostro Codice penale, il quale è parso reativo a tutti gli scrittori; tanto è vero, che si sono fatte formali proposte per modificarlo.

L'articolo 471 punisce infatti non solo quel pubblico discorso, il quale sia di natura tale da eccitare lo sprezzo contro la Sacra Persona del Re, contro i membri della Famiglia reale, o contro le istituzioni costituzionali, ma ancora quel pubblico discorso che sia di natura tale da *eccitare il malcontento* contro le dette persone ed istituzioni.

Ora io vi domando, o signori, che cosa cercate di più, che cosa si può trovare di meno del malcontento? Ma prima del malcontento non vi è che l'indifferenza. Vale a dire una lezione, che non fa nè caldo, nè freddo; ma per poco che una lezione produca il malcontento contro le istituzioni civili dello Stato, questa lezione, come pubblico discorso sovversivo, è colpita con una grave pena dall'articolo 471 del nostro Codice penale.

Io non comprendo dunque come, quando abbiamo una disposizione, la quale infrena qualunque siasi discorso, e va a scrutare l'intimo degli animi, per vedere se siano contenti, o scontenti, voi, e noi tutti andiamo cercando qualche cosa, che possa sostenere le istituzioni dello Stato contro gli abusi della libertà dell'insegnamento.

Ma, si dice, questo è reato, e noi vogliamo provvedimenti disciplinari. Prima di ogni cosa, ogni qual volta interviene il magistero punitivo, il magistero disciplinare deve tacere, perchè dove ci è la guarentigia del più, è inutile che ci sia la guarentigia del meno. E, d'altronde, il provvedimento disciplinare non può fare altro che raccogliere, e consacrare, ne' suoi effetti amministrativi, l'azione del procedimento penale. Ma, o signori, vi pare che, nonostante ciò, vi sia bisogno di qualche cosa?

Sia; ma certamente questa qualche cosa non potrà essere il mantenere, così come sono, quelle

disposizioni dell'articolo 106, le quali parlano del tentare di scalzare le verità, i principii e le guarentigie, che sono poste a fondamento della costituzione civile dello Stato.

L'onorevole Bonghi diceva ieri: ma questo è tentativo; è principio di fatto. Onorevole Bonghi, io la prego di riflettere che qui non si tratta di quel tentativo che è principio di esecuzione e che costituisce il vero tentativo, ma di quel tentativo di scalzare i principii; vale a dire: il principio dello scalzamento dei principii è in altri termini un'idea della mente del professore che cerca di diventare idea della mente degli scolari.

Ma, o signori, con questo criterio involto in una metafora si può egli regolare una così grave materia, quale è quella della libertà dell'insegnamento? Soprattutto poi quando il giudizio intorno agli abusi di questa libertà di insegnamento viene abbandonato agli umori ed alle opinioni diverse e contraddittorie delle Facoltà universitarie?

Così come è l'articolo 106 non può andare, ed io trovo che la stessa legge Casati ci ha data la chiave e la forma, perchè noi potessimo risolvere questo problema. Infatti nell'articolo 112, là dove si parla delle cause per le quali può esser chiusa un'Università od un corso, si dice che i corsi potranno esser chiusi ogni volta che potessero provocare disordini. Ecco la parola che, secondo me, potrebbe essere il bandolo di questa complicata matassa. Ogniqualvolta l'insegnamento del professore provoca disordini o costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, tanto basta perchè l'insegnamento del professore possa esser colpito da un provvedimento disciplinare.

Con questa mia proposta voi avreste più di quello che andate cercando, giacchè parendo la parola del professore che provoca disordini avremmo qualche cosa che non è prevista dall'articolo 106. Un professore, per esempio, organizza una dimostrazione contro un suo collega, e fa sì che gli scolari possano fischiare, o turbare altrimenti, questo suo collega; egli provoca un disordine che non entrerebbe in quella disposizione dell'articolo di scalzamento dei principii costitutivi della costituzione civile dello Stato.

Nella seconda parte del mio emendamento, quella cioè relativa al pericolo per l'ordine pubblico, voi avete già qualche cosa che esce dalle sfere serene dell'insegnamento, e che toccando la pratica, quando pure non si volesse considerare come reato, meriterebbe tutta l'attenzione della pubblica amministrazione. Così i concetti, o signori, a mio modo di vedere sarebbero abbastanza chiari, e noi avremmo bisogno di mantenere in

alcuna parte l'articolo 106. Io non credo che tutte le proposte che si sono fatte finora abbiano potuto risolvere la questione. Non la risolve l'ordine del giorno puro e semplice perchè lascia il tempo che trova, anzi, lo peggiora. Nè vale il parlare della giurisprudenza del Consiglio superiore, quando noi entriamo in un nuovo campo ed in una nuova atmosfera, quella dei poteri e dell'indipendenza data ai Corpi accademici; non la risolve l'emendamento degli onorevoli Crispi e Coppino, i quali vorrebbero che l'articolo 106 della legge 13 novembre 1859 rimanesse abrogato in quelle parti che sono contrarie alla presente legge; imperocchè l'ultima disposizione di questa legge stessa, cioè l'articolo 56, suona così: " Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. "

Non risolve la questione l'emendamento dell'onorevole Gallo, dappoichè sostituisce una metafora ad un'altra.

Nell'articolo 106 noi abbiamo la famosa metafora di tentare di scalzare i principii sui quali riposa la costituzione civile dello Stato; qui, me lo permetta l'egregio oratore, avremmo un'altra metafora: tentare di scuotere le fondamenta delle istituzioni politiche dello Stato. Ora le metafore a me piacciono quando servono a colorire un pensiero chiaro, non già quando servono ad aggiungere una nebulosa ad un'altra. Non risolve la questione l'emendamento dell'onorevole Bertani, perchè esso abolisce tutto l'articolo 106 senza sostituirvi nulla, anche nelle mancanze contro l'onore. Esso tronca l'albero dalla radice.

Non risolve la questione, da ultimo, l'emendamento proposto dall'onorevole Lazzaro: dappoichè, nei termini dell'emendamento proposto da lui, noi avremmo i veri e propri casi del reato punibile. Infatti, ogni qualvolta si eccitano le passioni a scalzare i principii fondamentali dello Stato, noi abbiamo i veri e propri casi del reato punibile secondo l'articolo 471 del codice penale.

Per queste considerazioni, o signori, io mi sono proposto di completare l'emendamento che avevo presentato; e completarlo ancora sotto un altro aspetto.

Noi, in una materia, che la Commissione, me lo perdoni, non ha considerato, non sappiamo quale sia la scala delle pene disciplinari: quale sia il tempo, o la durata della pena della sospensione; in quali casi e per quali effetti le condanne penali pronunciate dai magistrati ordinari fanno incorrere nella pena della destituzione.

Se la Commissione avesse voluto un po' considerare la nostra legge sull'ordinamento giudiziario, avrebbe veduto con quale scrupolo sono considerate queste cose, e come sono determinate, nella loro scala e nella loro misura, le pene disciplinari; ed avrebbe veduto ancora come non si salti alla sospensione o alla destituzione senza esserci prima un preliminare di ammonizione data in forma pubblica, che utilmente potrebbe essere applicata anche al nostro proposito. Io pertanto credo opportuno di presentare, salvo a ritirarle se alla Camera non piacciono, le seguenti proposte, poichè il mio desiderio non è altro che quello di migliorare la legge.

Articolo 40. " Aggiungere: sotto la vigilanza del ministro dell'istruzione pubblica, il quale potrà, occorrendo, provocare un procedimento disciplinare davanti al Consiglio accademico, secondo le norme dell'articolo 37.

" Potranno essere sottoposti al procedimento disciplinare gli insegnanti che abusino della libertà dell'insegnamento in modo da provocare disordini o creare un pericolo per l'ordine pubblico, o che siano incorsi nella perdita della pubblica considerazione per atti contrarii all'onore, o che malgrado replicate ammonizioni abbiano persistito nella insubordinazione alle autorità, e nelle trasgressioni delle leggi e regolamenti universitari. "

Ci sarebbe poi un articolo aggiuntivo che direbbe così:

" Le pene disciplinari sono:

- a) l'ammonizione in forma pubblica;
- b) la sospensione da un mese ad un anno,
- c) la destituzione.

" Sarà applicata la pena della destituzione nei casi di condanna e pene criminali, o di condanna ad altre pene per falso, truffa, appropriazione indebita, ed attentato ai costumi, anche quando la condanna giudiziaria non porti a pena d'interdizione o sospensione dai pubblici uffici. "

Io credo, o signori, con queste proposte d'aver cercato di compiere, come meglio poteva, il mio dovere. Forse avrò un peccato tediato la Camera, ma, lo creda, il problema così difficile che noi abbiamo trattato meritava veramente tutta l'attenzione e tutto il tempo che la Camera vi ha speso intorno. Non è cosa così facile conciliare in tanto grave materia quei due termini che sono la libertà e l'autorità, i quali mal si accompagnano nei Governi dispotici, ma che sono chiamati a camminar di conserva nei Governi liberi: "*res olim dissociabiles libertatem et imperium.*" "

Libertà ed autorità, anche nell'insegnamento

non sono che le due forme della medesima cosa; la forza del vero e del diritto, fuori della quale non c'è che violenza ed arbitrio, e dentro la quale ci è vera libertà, secondo quella bella massima scritta da Cicerone: *Sub lege libertas*.

Presidente. L'onorevole Cuccia ha fatto la seguente proposta. « Propongo che l'intestazione del capitolo VI della legge sia emendata così:

Capitolo VI. *Delle guarentigie concesse ai membri del corpo accademico, e delle discipline interne.* »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, l'onorevole Cuccia ha facoltà di svolgerla.

Cuccia. L'onorevole Crispi, sentendo questa mia proposta, ha detto in modo intelligibile: *Un'altra!*

Presidente. Non badiamo alle interruzioni, altrimenti non finiremo mai questa discussione!

Cuccia. Eppure io ritengo che questa mia proposta debba essere caldeggiata e sostenuta, per il primo dallo stesso onorevole Crispi, per la fiducia che ho nell'ingegno suo. Come ha inteso la Camera, la mia proposta non ha per oggetto, pel momento, d'innovare la dicitura dell'articolo 40 nè di discutere se meritino accoglienza o no i varii emendamenti che vi sono stati proposti; la proposta mia ha per oggetto di ricondurre la questione sul suo vero terreno dal quale mi pare che sia uscita.

Qual'è, signori, l'intestazione del capitolo del disegno di legge che abbiamo davanti? L'intestazione è questa: — *Della disciplina interna*.

Debbo dire a lode dell'onorevole ministro della pubblica istruzione che egli non si sognò neppure di collocare sotto il titolo modestissimo *della disciplina interna* una disposizione che si riferisse alle alte prerogative che spettano alla scienza.

La Camera con una certa sorpresa vide che la Commissione e per essa l'atletico relatore, nella relazione fatta sul disegno di legge, non pensò che il disegno del ministro sul capitolo 6° dovesse essere nè punto, nè poco modificato; anzi nella relazione ci sta la dimostrazione che l'articolo 1° del capitolo 6° dovesse rimanere tale e quale il ministro l'aveva proposto.

Udite, signori cosa ha scritto il relatore al capitolo 6°, *disciplina interna*:

« La prima disposizione di questo capo consiste nel dire che studenti ed insegnanti sono ugualmente obbligati ai regolamenti disciplinari in-

terni della Università od Istituto superiore, al quale appartengono. Sarebbe manifestamente inutile accennare le ragioni per le quali la Commissione approvò intieramente questo articolo del progetto ministeriale. Esse saltano agli occhi. »

Qual'è la conseguenza logica di questa motivazione? Che il primo articolo del capitolo sulla disciplina interna dovesse restare quale il ministro lo avea proposto. Ebbene, andate, o signori, a leggere il disegno di legge della Commissione, e voi troverete che il primo articolo che regola la disciplina interna non è quello del ministro, ma un altro. Nè si creda che in altro punto della relazione si trovi detto un motivo qualunque, per cui la Commissione abbia creduto di negarsi ad accettare puramente e semplicemente la proposta ministeriale.

Signori, io ho letto e riletto la relazione dell'onorevole Berio, perchè è un lavoro pregevolissimo, ma io non ho potuto trovare in questa relazione le considerazioni per le quali poi nel disegno di legge comparisce come articolo primo del capitolo un altro articolo di legge. Non l'ho trovato, o signori, nelle considerazioni che si fanno sotto la rubrica del capitolo 6°, non l'ho trovato altrove, e prego il relatore di dirmi qual sia la pagina della sua relazione in cui egli abbia dimostrato la necessità di aggiungere l'articolo 40.

Berio, relatore. Nella stessa pagina.

Cuccia. Non c'è. Dunque, o signori, come vedono, l'articolo 40 è venuto fuori solo con la presentazione del disegno di legge che ora sta in discussione senza che il ministro lo avesse proposto, senza che la Commissione, nella sua relazione scritta, avesse motivato la necessità della proposta.

Ma non è tutto; l'articolo 40 scritto come è: « È guarentita la libertà dell'insegnamento ai professori » ha sollevato opportunamente la questione, che ha proposta l'onorevole Bonghi.

Mi parlate di guarentigie, ha detto l'onorevole Bonghi, sotto il titolo delle discipline interne. Ma allora io voglio sapere quale è l'estensione di queste guarentigie; e se un'altra legge precedente che stabiliva un sistema completo di guarentigie sia conservata oppur no.

Ebbene su questa domanda dell'onorevole Bonghi, si è impegnata quella gravissima questione che occupa in questo momento la Camera. Ora signori, qualcuno ha potuto credere fino ad ora (e, confesso il mio peccato, lo credei anche io fino a ieri sera) che l'articolo 106 della legge Casati fosse compreso sotto il titolo della disciplina interna. Cosa volete, certe cose si fanno perchè si leggono,

o perchè sono state affermate da persone autorevoli; e credo che se non tutta, almeno una gran parte della Camera, avrà consentito nella mia idea che la questione della libertà della scienza fosse una questione da collocarsi in questa modesta nicchia della *disciplina interna*. Abbiamo creduto così; ma così non è, nè può, nè deve essere.

Nella legge Casati, il legislatore non pensò quello che si è proposto oggi, non dico dal ministro e neppure vorrei dire dalla Commissione, ma che comparisce inaspettatamente nel disegno di legge, di andare a rannicchiare cioè le guarentigie della scienza, sotto il titolo di una misura disciplinare.

La legge Casati signori, legge organica dell'istruzione pubblica, ha il capitolo suo della disciplina; ma là non si parla di libertà di scienza. Non se ne parla, perchè non è materia di disciplina interna.

Là si parla di quelle piccole trasgressioni, che nelle scuole inferiori possono esser punite, anche senza una disposizione di legge; ma per le alte scuole, naturalmente, siccome maggiore è la suscettibilità degli insegnanti e degli studenti, è necessario che un'espressa disposizione di legge le autorizzasse.

Dunque, signori, non è materia disciplinare la libertà della scienza. Difatti la legge Casati parla dei limiti che possono essere prescritti alla libertà della scienza in un capitolo che porta questo titolo: (ed ecco perchè io credeva che anche l'onorevole Crispi dovesse essere in questa parte d'accordo con me) "*Delle guarentigie concesse ai membri del corpo accademico.*" Questo, signori, è il posto dove può entrare un articolo di questa fatta: non è quello che si denomina "*Della disciplina interna.*" E allora la mia proposta ha tutta la ragionevolezza, almeno lo credo.

Che cosa domando io? Domando al ministro: dobbiamo trattare ora solamente delle discipline interne delle Università? Ma allora per carità tronchiamo la discussione sull'articolo 106; è una discussione fuori di posto.

Nè Commissione, nè ministro possono dirmi che il diritto della scienza debba essere affermato sotto la materia disciplinare. Dobbiamo parlare di questa guarentigia alta, di questa base direi del diritto pubblico universitario?

Parliamone pure, ma allora mutate l'intestazione dell'articolo: dite che non è più la materia disciplinare solamente di cui discorriamo: dite come dice la legge Casati (ed io credo che altri non può pretendere di correggere in questa parte quella legge) che anche la legge attuale ha un capitolo che tratta: "*Delle guarentigie concesse ai*

membri del corpo accademico;" e quindi entreremo in questo campo assai più elevato, assai più nobile ed importante di quello della disciplina interna delle Università! Allora, o signori, parleremo se la libertà dev'essere affermata per la scienza, senza limiti: cosa dalla quale non sarei certamente molto lantano perchè riconosco anche io essere se non impossibile, certamente difficilissimo il voler pretendere seriamente di determinare il limite che separa la vera scienza dalla falsa, e perciò pericolosa, scienza.

Ebbene, io ho dimostrato alla Commissione che l'intestazione del capitolo non corrisponde alla materia che nel capitolo si tratta.

Se si deve parlare di disciplina interna, non si può nell'articolo primo del capitolo parlare di tutt'altro.

Se si vuole lasciare l'articolo 40, è necessario che la rubrica del capitolo venga modificata come io ho proposto; ed allora solo si potrà logicamente discutere dell'incidentale questione sollevata dall'onorevole Bonghi sulla conservazione o no dell'articolo 106.

Se poi la Camera non accoglie la proposta; se la Camera dirà che il capitolo deve riferirsi soltanto alla disciplina interna, sarò il primo io ad accettare questa risoluzione e ad esserne lieto. Ma allora avrò ragione di dire, che la questione circa le guarentigie della scienza, qui non entra nè punto, nè poco.

Io voglio prevedere anche l'imprevedibile; che forse cioè la Commissione risponderà: non importa che la legge Casati abbia trattato questa materia sotto il titolo *Delle guarentigie concesse al corpo accademico.*

Il titolo *Della disciplina interna* è più che sufficiente per contenere anche la disposizione che riguarda le guarentigie del Corpo accademico, che inesattamente la legge Casati ha voluto mettere in un posto d'onore, in un posto segnalato.

Ma quando la Commissione questo mi dirà, avrò il diritto io di dire alla Commissione, al ministro, alla Camera: badate che le prerogative della scienza, di cui parla l'articolo 106, non sono le sole, e se questa materia deve essere toccata in questa legge, bisogna che si esaurisca, o per lo meno che sia toccata in altri punti interessanti.

Signori, abbiamo discusso due giorni se l'articolo 106 debba esser conservato...

Berio, relatore. E ora si fa questione della rubrica!

Cuccia. ... si è dato motivo a tanti emendamenti sull'articolo 106, e anch'io sono colpevole di averne presentato uno. Ma, o signori, io non aveva letto,

e gli altri proponenti oserei dire che non ebbero presente quando scrissero gli emendamenti suddetti, l'articolo 112 della legge Casati.

Lo stesso onorevole Crispi, se avesse avuto sott'occhio l'articolo 112 non avrebbe neppure cercato (*Interruzione dell'onorevole Crispi*) di scrivere quella proposta che l'articolo 106 fosse conservato.

L'articolo 112 della legge Casati dice così:

“ In ogni evento però il ministro potrà far chiudere temporariamente, senza distinzione d'insegnamenti, i corsi che fossero occasione di scandali e potessero provocare disordini.

“ In caso d'urgenza questa facoltà apparterrà al rettore dell'Università nella città ove esso si trova, od al R. Provveditore se in altre città. Queste autorità scolastiche dovranno immediatamente riferirne al ministro per l'approvazione e per le opportune direzioni. ”

Onorevole Crispi, onorevoli colleghi autori di diversi emendamenti; se avessimo avuto sott'occhio che per la legge Casati il rettore o il ministro hanno il diritto di chiudere immediatamente una scuola, la quale fosse occasione di scandali, e che potesse provocare disordini, ci saremmo noi lambiccati il cervello per andare a trovare la formula che segna il punto preciso dove incomincia l'abuso della scienza, il pericolo della cattedra libera da ogni sindacato, per sapere fin dove la scienza può ritenersi ortodossa nell'interesse della patria, e da qual punto cominci ad essere eterodossa e scandalosa?

Non sarebbe il caso di pensare, se, rimaneggiando l'articolo 112 della legge Casati, si potrebbe, di comune accordo, rinunciare a quella parte dell'articolo 106, che ha dato luogo a tante discussioni?

Lazzaro. (*Della Commissione.*) Allora non la finiremo più. Questo non ci ha che fare! Allora discuteremo la legge Casati!

Cuccia. L'interruzione che mi fa l'onorevole Lazzaro, che portando la questione sull'articolo 112, la discussione si allungherebbe, è ragionevole; e io l'accetterei, se l'onorevole Lazzaro acconsentisse di non parlare neppure dell'articolo 40, e lasciare le cose come stanno. Allora saremo tutti d'accordo, e la legge sarebbe prontamente votata. Ma se voi volete parlare dell'articolo 40, proposto dalla Commissione; se voi volete in questo articolo trasportare solo una parte delle guarentigie della legge del 1859, di tutto il resto, che sono pure guarentigie essenziali, che cosa ne faremo? Approvando l'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole Martini, tutto resterà in

perfetto vigore; ma questo tutto non sarebbe conciliabile coi nuovi ordinamenti universitarii e si darebbe luogo a gravissime quistioni nell'applicazione della legge.

L'onorevole Cavallotti che ieri sera ebbe, come ha sempre, parole di fuoco ed eleganti contro quelle restrizioni della libertà che egli credeva trovare nell'articolo 106, e l'onorevole Bertani che ha proposto la soppressione completa del ripetuto articolo 106 sanno essi, che quando sarebbe approvata l'abrogazione dell'articolo 106 puramente e semplicemente, rimarrebbe l'articolo 112, che può servire allo stesso scopo, a cui essi credevano che potesse servire l'articolo 106?

Io domando: vogliono essi fare opera compiuta oppur no? Vogliono essi dichiarare di ammettere la conservazione dell'articolo 112? Se l'onorevole Bertani mi dichiara che non occorre sopprimere l'articolo 112, gli dirò che potrei essere disposto io per primo a votare la soppressione dell'articolo 106, perchè trovo nel 112 della legge Casati la guarentigia sufficiente contro una scuola che sia fomite di scandali e di disordini, sanzionando le conseguenze disciplinari a carico dei professori che vi avessero dato causa.

Dunque l'articolo 112 darebbe il modo di poter prendere tutti i provvedimenti necessari, a cui potrebbesi venire in forza dell'articolo 106, in tutti i casi da quest'ultimo articolo previsti, conciossiachè in tutti questi casi lo scandalo sarebbe l'effetto immancabile.

Veggasi da ciò la necessità di rimaneggiare tutto il capitolo delle guarentigie del corpo accademico, se vogliamo fare opera compiuta.

Ed a questo proposito io rivolgo specialmente all'onorevole ministro della pubblica istruzione una preghiera; ed è di volere dichiarare alla Camera se, nel suo ordine d'idee, l'articolo 112 rimanga perfettamente invulnerato; in altri termini, se egli crede che il ministro conserverà la facoltà di fare chiudere una scuola che potesse provocare disordini, o dare occasione a scandali.

Mi vorrà dire l'onorevole ministro che, proclamata l'autonomia disciplinare, debba essere questa misura abbandonata anche alle deliberazioni del Consiglio amministrativo, del rettore, delle autorità locali? Ma io gli risponderò che non potrei accettare una siffatta dichiarazione; imperocchè l'articolo 112 ha attinenza all'ordine pubblico, e le guarentigie dell'ordine pubblico non possono essere affidate solamente alle autorità locali.

Finalmente si ha un'altra guarentigia codificata nel capitolo sesto della legge Casati, ed è quella dell'articolo 109; nel caso in cui un professore or-

dinario a cagione di età o di malattia non sia più in istato di riprendere e di continuare le sue funzioni, il ministro, dopo aver sentito il Consiglio superiore, può proporre al Re la collocazione a riposo. Quest'articolo...

Berio, relatore. Che ci ha da fare?

Cuccia. Quest'articolo ha da fare colle prerogative del Corpo insegnante e coll'autonomia delle Università.

Si vuol sapere se dopo che avremo codificato il capitolo sesto nel modo proposto, dopo d'aver dichiarato che la legge Casati rimane conservata nelle parti che non sono contrarie alla nuova legge, si vuol sapere che cosa si farà di un professore nominato dal Corpo accademico, quando egli o per senilità o per altro difetto di mente non risponda più alla fiducia che si era riposta in lui? Potrà costui esser messo a riposo, come dice la legge Casati? Quali saranno i suoi diritti?

Sarà solo il Corpo accademico od anche il ministro che dovranno disporre il collocamento a riposo?

Non vi paiono queste, o signori, garanzie da discutersi? In sostanza, la mia proposta non riguarda il merito intrinseco delle questioni; io solo domando alla Camera di stabilire nella legge che abbiamo per le mani, quanto occorre per definire e completare in armonia coi nuovi ordinamenti autonomici delle Università, le guarentigie del Corpo accademico.

L'onorevole Spantigati ha sostenuto l'ordine del giorno puro e semplice, ed io potrei essere d'accordo con lui, ad una condizione però: che l'ordine del giorno puro e semplice potesse essere esteso anche alla proposta dell'articolo 40. Dovrebbe l'onorevole Spantigati accettare il mio subemendamento se tenesse presente ciò che disse tre giorni or sono l'onorevole relatore, quando spiegò alla Camera le ragioni dell'articolo 40 che non si trovano scritte nella relazione.

L'onorevole relatore disse così: coll'articolo 40 non s'intende affatto di creare un *jus novum*; con questo articolo s'intende di conservare lo *statu quo*. È questa una dichiarazione che fino ad un certo punto poteva essere superflua, diceva il relatore, e faceva l'elogio del ministro che non aveva questa dichiarazione inclusa nella legge stessa.

Ebbene, è questa dichiarazione la quale ha suscitato tutto questo vespaio. Quando questa proposta dell'articolo 40 non si fosse fatta, naturalmente non veniva in discussione l'articolo 106 della legge Casati, nè poteva tanto meno venire in discussione il 109, il 112 della stessa

legge, e via discorrendo. Dirò di più: che se c'era qualche cosa a fare, come opportunamente osservava l'onorevole Spantigati, avrebbe dovuto farsi in occasione dell'articolo 21 quando si stabilì l'inamovibilità dei professori; ma una volta che quest'articolo è passato senza fare queste questioni, dirò che la Camera ha completamente deciso che *hoc jure utimur*, e che questo medesimo diritto continuerà in avvenire a regolare la sorte dei professori.

Dunque se queste idee sono giuste, come credo, votiamo pure l'ordine del giorno puro e semplice, ma su tutte le proposte, compresa quella della Commissione, compreso, cioè, il tanto disputato articolo 40 del progetto, che il ministro non propose e che la Commissione ha proposto soltanto per fare una dichiarazione.

Le dichiarazioni, o signori, non hanno bisogno di diventare articoli di legge. Quando il relatore, quando il ministro, quando la Camera nella discussione della legge ad unanimità proclamano che la libertà d'insegnamento dev'essere garantita come lo è stata sinora, che nessun Corpo accademico, nessun Consiglio di professori potrà mai infliggere censura ad un professore e chiuderli la bocca nel momento che sviluppa i problemi e i teoremi scientifici, allora, o signori, tutto è ottenuto. Nè saprei comprendere perchè la Commissione debba ostinarsi a conservare l'articolo 40 e negarsi poi a sviluppare completamente la materia delle guarentigie professionali. Quando, ripeto, tutto ciò che la Commissione vuole, la Camera lo vuole; tutto ciò che la Commissione vuole, il ministro lo vuole. Nè mi stia ad osservare qualcuno dagli estremi banchi della Camera che, passando alla votazione dell'ordine del giorno puro e semplice anche sull'articolo 40 proposto dalla Commissione, possa rimanere in vita integralmente l'articolo 106; imperocchè quella parte, direi, vecchia, quella parte inaridita dell'articolo 106 è già caduta, o signori, come è stato osservato, per effetto della legge sulle guarentigie. La discussione in materia religiosa è perfettamente libera; quindi non è più possibile che si possa mettere avanti la idea di limitare la discussione scientifica in riguardo alle materie religiose.

Dunque, se quello che poteva esser modificato è stato modificato, se quello che doveva cadere è caduto in forza di una legge successiva, in forza della consuetudine, io ho ragione di ripetere che l'articolo 40 è una mera superfluità; che si potrebbe chiudere questa ormai lunga discussione, passando invece ad esaminare l'articolo 41, e mantenendo per ciò al capitolo la intestazione

che ha. Se si vuole poi che questo capitolo contenga altre materie che non sono la disciplina interna, allora, o signori, correggete la intestazione del capitolo VI per fare una legge, per questa parte almeno, completa. (*La chiusura! la chiusura!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Se la Camera intende di chiudere la discussione, io non mi opporrò: perchè questa è già la tornata 37ª che noi occupiamo per questo disegno di legge, il quale doveva essere un semplice ritocco della legge Casati. Se noi vorremo entrare largamente nella questione, che ora s'agita, non so quante altre tornate saranno necessarie per arrivare alla fine. Vogliamo trattare nei suoi particolari la questione disciplinare? Stabilire le norme, le discipline, le pene? Non la finiremo più. Io, per me, in poche parole vi dichiaro che sono nell'ordine d'idee espresse dall'onorevole Spantigati; che accetto l'articolo 40 come un freno alle Facoltà autonome, affinché non facciano pressione, non mettano impedimento alla libertà dell'insegnamento che deve essere mantenuta ai professori.

Accetto e mantengo contemporaneamente l'articolo 106, della legge Casati e non mi fa paura quell'articolo, perchè quell'articolo deve essere interpretato con altre disposizioni di leggi posteriori.

Berio, relatore. Benissimo!

Cavalletto. Ed infatti la legge delle guarentigie pontificie, citata dall'onorevole Spantigati, dice espressamente:

“ La discussione sulle materie religiose è pienamente libera. ”

Ma che cosa volete di più?

Quelli che interpreteranno l'articolo 106 dovranno ricordarsi di questa prescrizione.

Quanto ai principii politici e scientifici, ma chi ha mai posto in ciò impedimento alla libertà dell'insegnamento?

Noi facciamo questioni oziose; ed io raccomandando alla Camera di finirla. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

Crispi. Domando di parlare per fatto personale.

Presidente. Chi appoggia la chiusura è pregato di alzarsi.

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata, la pongo a partito, con riserva del diritto di parlare per fatto personale.

Chi approva la chiusura è pregato d'alzarsi.

(*Dopo prova e controprova la chiusura è ammessa.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi. Lo prego d'indicare il fatto personale.

Crispi. Tanto l'onorevole Spantigati, quanto l'onorevole Cuccia, mi hanno dato materia a parlare per fatto personale.

Nientedimeno il deputato Cuccia mi rimproverò di non conoscere nemmeno la legge del 13 novembre 1859, mentre io forse sono il solo che da 15 giorni la tenga sul mio banco, tanto che il mio testo va da una parte all'altra di questi banchi, perchè i miei colleghi lo leggano. (*si ride*)

Comincio dall'onorevole Cuccia; ed ora intendendo provargli, cosa che all'onorevole collega dovrà far piacere, che io m'interesso al suo contegno in questa Camera.

Noi apparteniamo ad una razza comune, razza che si distingue per costanza e per valore; è vero che sono quattro secoli e mezzo che siamo in Italia, e qualche famiglia ha potuto, incrociandosi, non conservare il vecchio tipo; ma siamo per l'origine albanesi entrambi.

L'onorevole Cuccia fece un emendamento all'articolo 106, togliendo da quell'articolo unicamente le parole: “ ordine morale e religioso. ” Precedeva in qualche modo gli emendamenti dell'onorevole Lazzaro e dell'amico Gallo. Poscia mutarono i tempi e la temperatura, e l'onorevole Cuccia credette di ritirare questo suo emendamento, tanto che non lo trovo più stampato nei bollettini che l'onorevole presidente fa distribuire tutti i giorni.

Presidente. Si associò a quello dell'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Adesso si associa a quello dell'onorevole Martini.

Presidente. Prego di non interrompere.

Crispi. Dunque si associò all'onorevole Lazzaro ed oggi si associa all'onorevole Martini.

Cuccia. No! no!

Crispi. Per lo meno non persiste più nel suo vecchio emendamento. Ora quando io sentii che ne faceva uno nuovo, un certo atto di sorpresa e di meraviglia era naturale in me; dubitando che molto del vecchio tipo non si conservasse nel mio conterraneo.

Ma veniamo agli articoli 106 e 112, dei quali l'onorevole Cuccia ha parlato. Io aveva qui da

vanti agli occhi e l'uno e l'altro, ma e l'uno e l'altro hanno uno scopo diverso.

Il 106 si riferisce al professore che leggendo in cattedra dottrine non convenienti possa essere soggetto a pene disciplinari; il 112 va più in là, provvede ai disordini che possano avvenire in una scuola. Questi disordini possono essere indipendenti dalle dottrine del professore, e se possono essere effetto di cui il professore è causa, possono esserlo non per le sue dottrine, ma per la sua persona.

L'anno scorso, se non isbaglio, a Torino un professore di diritto internazionale cessò di essere simpatico agli studenti per ragioni indipendenti dalla scuola, anzi per fatti che non avevano alcuna attinenza nè alle sue dottrine, nè alle teorie che esponeva; tutte le volte che si presentava era impossibile che dettasse la sua lezione. Il ministro dell'Istruzione pubblica intervenne, e lo traslocò.

Dunque gli articoli 106 e 112 sussistono insieme ed hanno uno scopo diverso, e il credere che l'articolo 112 solo basti è un errore. La questione oggi è di vedere se l'articolo 106 come fu formulato possa e debba restare integro.

L'onorevole amico mio, il deputato Spantigati, ricordò le origini della legge 13 novembre 1859; nobili origini...

Ma egli che è maestro in fatto di legislazione, sa meglio di me, che le leggi hanno l'impronta dei tempi in cui son fatte.

Moltissime delle leggi che io firmai nel 1860, non le firmerci oggi. Guai! se la legislazione si impietra, si cristallizza; noi non cammineremmo mai: il mondo sarebbe fossilizzato!

Dunque non parliamo delle origini della legge, perchè il ricordarlo non ci conduce alla soluzione della questione.

L'articolo 106 oggi, qual'è, è un regresso.

La discussione che si è impegnata, vi ha fatto riconoscere quali ne sono i vizi; e una volta che coll'articolo 40 noi proclamiamo la libertà dell'insegnamento, è necessario che l'articolo 106, o sparisca o sia modificato. I miei avversarii non vogliono nè modificarlo nè farlo sparire, ed intendono seguire il sistema inglese, cioè, che le leggi restino, ma che per la consuetudine e per le leggi nuove si modifichino. Questo sistema io non l'accetto; il silenzio oggi sarebbe colpevole.

Si dice che la giurisprudenza ha modificato l'articolo 106, o per lo meno l'ha interpretato nel senso buono. Ma l'onorevole Spantigati sa meglio di me, che la giurisprudenza precede la codificazione. Guai! se il legislatore non profitti di questo

potere della scienza che è nei giurisperiti i quali sono gl'interpreti della legge; lo studio dei dotti sarebbe inutile! Dunque poichè la giurisprudenza l'ha interpretato in un modo benigno; poichè nella giurisprudenza una modificazione c'è, seguiamo la interpretazione della giurisprudenza, e diamo a questo articolo una redazione migliore, ma non lasciamolo come è scritto. Non ho altro a dire. *(Benissimo!)*

Presidente. Do facoltà di parlare all'onorevole Cuccia per fatto personale. Indichi il fatto personale.

Cuccia. L'onorevole Crispi nel suo discorso ha detto che io ho non ho dato prova di costanza, nel proporre un emendamento che ho poi ritirato. Io mi glorio di appartenere alla medesima razza a cui appartiene l'onorevole Crispi, e di essere albanese come lui. Ma dei caratteri della mia razza non credo di averne smentito alcuno, sebbene non ho avuto ancora il tempo che la provvidenza ha concesso all'onorevole Crispi di darne pubblica prova.

Per dimostrare che non fece a me difetto la costanza nel proporre l'emendamento primo e nell'associarmi poi a quello dell'onorevole Lazzaro, e nell'aggiungere stamane che fosse modificata l'intestazione del capitolo, basta, o signori, pensare a questo: Che cosa si vuole da noi? Si vuole che la legge contenga qualche disposizione che serva a correggere i possibili abusi, i possibili eccessi che nell'esercizio del professorato possono commettersi. Se questo è l'intendimento mio e credo pure di gran parte della Camera, feci il mio dovere proponendo un'emendamento all'articolo 40; ma di poi visto che la formula adottata dall'onorevole Lazzaro riproduceva precisamente lo stesso concetto, credei di assicurare meglio la riuscita del concetto mio associandomi all'emendamento proposto da lui, membro della Commissione.

Oggi io non ho nulla ritrattato. Semplicemente ho chiesto che fosse più chiaramente espressa l'intestazione dell'articolo. L'onorevole Crispi che ha fatto con tanta cortesia di modi, di che gli sono grato, a me rimprovero d'incostanza, avrebbe dovuto riflettere che questo rimprovero avrei potuto nello stesso modo farlo a lui. La Camera non ha potuto dimenticare che ier l'altro l'onorevole Crispi, colla grande autorità del suo ingegno, sorse a dimostrare che l'articolo 106 della legge Casati dalla prima all'ultima parola non poteva essere conservato, perchè contiene proposizioni che si prestano a cento interpretazioni. Ricorderà la Camera che l'onorevole Crispi diceva: ma che cosa significa: *manicare all'onore?*

Che cosa significa questa o quell'altra frase dell'articolo 106?

Ebbene l'onorevole Crispi ha oggi proposto questo emendamento. « L'articolo 106 rimane in vigore in tutte le sue parti che non siano contrarie alla legge attuale. Dunque sarebbe caduto anche lui, l'onorevole Crispi, nell'incostanza di propositi che a me poc'anzi attribuiva. Ma io sarò con lui meno severo, dicendo che egli allo scopo di raggiungere il medesimo intento ha cambiato d'opinione in quanto riguarda la forma. Ma sia anch'egli giusto verso di me, se io mi son fatto imitatore di lui nell'andar cercando la forma più felice per incarnare il mio concetto e riconosca perciò, l'onorevole mio amico personale, che io ho dato come lui un'altra prova di non venir meno alla costanza e di persistere sempre per raggiungere lo scopo prefissoci.

Presidente. Dunque pregherei la Commissione ed il ministro di dichiarare quale di queste molte proposte essi accettino.

Proposta Cuccia; che consisterebbe nell'intitolare diversamente il capitolo, tramutando il titolo attuale: *Della disciplina interna* in questo: *Delle guarentigie concesse al corpo accademico, e della disciplina interna.*

Proposta dell'onorevole Bertani: « L'articolo 106 della legge Casati è abrogato. »

Proposta dell'onorevole Fortis: « Resta abrogato l'articolo 106 della legge 13 novembre 1859 nella parte che si riferisce ai principii scientifici dell'insegnamento. »

Proposta Nocito; la quale non è quella stampata, ma la seguente: « Aggiungere: Sotto la vigilanza del ministro della pubblica istruzione, il quale potrà, occorrendo, provocare un procedimento disciplinare davanti al Consiglio accademico, secondo le norme dell'articolo 37.

« Potranno essere sottoposti al procedimento disciplinare gli insegnanti che abusino della libertà dell'insegnamento in modo da provocare disordini o creare un pericolo per l'ordine pubblico, o che siano incorsi nella perdita della pubblica considerazione per atti contrari all'onore, o che malgrado replicate ammonizioni abbiano persistito nella insubordinazione alle autorità, e nelle trasgressioni delle leggi e regolamenti universitari. »

Poi lo stesso onorevole Nocito propone un articolo aggiuntivo dopo il 40, che sarebbe del tenore seguente: « Le pene disciplinari sono:

a) L'ammonizione in forma pubblica;

b) la sospensione da un mese ad un anno;

c) la destituzione.

« Sarà applicata la pena della destituzione nei casi di condanna a pene criminali, o di condanna ad altre pene per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, od attentato ai costumi, anche quando la condanna giudiziaria non porti a pene d'interdizione o sospensione dai pubblici uffici. »

Proposta dell'onorevole Giorgio Sonnino: « sostituire all'articolo il seguente:

« Nulla è innovato in riguardo alla libertà attuale d'insegnamento. »

Proposta dell'onorevole Lazzaro:

« Art. 35 (40) *bis*. Le cause che possono dar luogo alla sospensione o la rimozione di un membro del Corpo accademico, sono:

« Lo avere, per atti contrari all'onore incorso la perdita della pubblica considerazione; lo avere, malgrado replicate ammonizioni, contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 37 della presente legge; lo avere infine abusato della libertà didattica eccitando le passioni a scalzare i principii che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato. »

Proposta dell'onorevole Gallo:

« Aggiunta all'articolo 35 già 40: I professori ufficiali ed i liberi insegnanti potranno essere sospesi o rimossi secondo la gravità dei casi.

1° Quando commettano atti tali che intacchino il loro onore e la loro riputazione.

2° Quando nell'insegnamento trascendano ad atti che tendono a scuotere le fondamenta delle istituzioni politiche dello Stato. »

Proposta degli onorevoli Crispi e Coppino, che tramuterebbe l'articolo 35, già 40; nel seguente:

« È garantita la libertà d'insegnamento in tutti i rami della scienza, tanto per i professori ufficiali quanto per i liberi docenti.

« L'articolo 106 della legge 13 novembre 1859 rimane in vigore in quelle parti che non sono contrarie alla presente legge. »

Finalmente vi è l'ordine del giorno puro e semplice sopra tutti gli emendamenti, proposto dall'onorevole Martini Ferdinando.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Prego di far silenzio.

Berio, relatore. Onorevoli colleghi, la Commissione è unanime nel mantenere il proprio articolo 40.

Per quanto riflette gli emendamenti che sono

stati presentati, la Commissione è divisa, perchè due suoi membri hanno essi stessi presentato degli emendamenti.

Quindi, in quanto a questi, io non potrò accennare alla Camera senonchè l'opinione del relatore e di un altro membro della Commissione.

Bonghi. Come è ridotta la Commissione!

Berio, relatore. La Commissione in una questione di eminente importanza politica, come questa, ha creduto di poter lasciare a ciascuno dei suoi membri piena libertà di apprezzamento... e non è il caso di dire: *Come è ridotta la Commissione!*

Presidente. Non badi alle interruzioni, onorevole relatore, altrimenti riapriremo la discussione.

Berio, relatore. Per essere brevissimo, nell'accennarvi le ragioni per le quali parmi non siano accettabili gli emendamenti proposti, io farò alcune considerazioni generali, le quali mi risparmieranno di parlare diffusamente in merito di ciascuno degli emendamenti.

Secondo la Commissione, il valore dell'articolo 40 deve essere osservato sotto due punti di vista diversi.

La prima disposizione che si contiene implicitamente in questo articolo è la garanzia pei professori contro le esigenze delle maggioranze nelle Facoltà, nei Consigli d'amministrazione, nel Collegio dei professori. Siamo tutti, da tutte le parti della Camera, d'accordo su ciò, cioè nel ritenere necessario l'articolo 40, per stabilire delle garanzie in favore dei professori, talchè non debbano subire delle tirannie dalle maggioranze, nel seno della stessa Università. Quindi sopra questa parte dell'articolo 40 non darò ulteriori spiegazioni.

Il secondo punto di vista dal quale deve essere esaminato quest'articolo è relativamente al diritto pubblico interno del regno. La discussione che ebbe luogo in questi tre giorni stabilisce un accordo in tutte le parti della Camera sopra parecchie questioni importantissime.

Anzitutto tutta la Camera è unanime nel dichiarare che vuole la libertà d'insegnamento per tutte le scienze.

Sopra questo non c'è discussione.

Tutti i colleghi, fortunatamente per la Camera italiana, sono d'accordo, ed è un vero concetto di libertà.

Il secondo punto sul quale sono tutti d'accordo consiste nel non voler che della libertà d'insegnamento si possa abusare, che cioè questa libertà possa aprire le porte ad abusi che offendano la libertà altrui in tutto quanto concerne il nostro diritto pubblico interno.

Finalmente vi è un terzo punto nel quale pure tutta la Camera è d'accordo, ed è nello stabilire un'unica garanzia tanto a favore della libertà d'insegnamento, quanto a tutela dei diritti della società, della scienza, e dei professori, in faccia all'Università. E quest'unica garanzia è la competenza del Consiglio superiore di pubblica istruzione per giudicare in grado di appello e del collegio dei professori per la prima istanza; e questa è una nuova maggiore garanzia della quale nessuno si lagna.

Dunque, essendo tutti di accordo in questi tre punti principalissimi, come avvenne che si è fatta una discussione di tre giorni? La discussione è dipesa da ciò, che da una parte, e dall'altra della Camera sorsero oratori i quali vollero sforzarsi di specificare in che consistano gli abusi, sopra i quali il collegio dei professori è chiamato a decidere.

Ora, questo scopo è assolutamente impossibile si possa raggiungere, e per quanta sia l'abilità degli oratori non vi ha emendamento possibile che riesca a conciliare la conservazione della libertà di insegnamento, e la specificazione dei casi speciali di abuso.

L'unico mezzo, ad avviso della Commissione, si è la conservazione dell'articolo 40. Ed in meno di due minuti ve ne chiarirò le ragioni.

L'articolo 40 lascia intatta la disposizione dell'articolo 106 in quanto riflette la onorabilità dei professori. È certo che nessuno di noi vuole le Università abbiano insegnanti che non siano persone onorevoli.

Lascia poi intatta la disposizione dell'articolo 106 per quanto riflette la disciplina. Qualche raro esempio si ha di professori che si recavano in iscuola ubbriachi, ed un provvedimento per simili casi bisogna pur che vi sia.

Ma, per quanto riflette le altre disposizioni, è evidente che esse rimangono vulnerate dall'articolo 40. Ciò è conseguenza del disposto dell'articolo 56 di questo progetto e dell'articolo 5° " disposizioni preliminari per l'attuazione del Codice civile. "

Dissi l'altro giorno che questa parte dell'articolo 106 intanto sarebbe rimasta in vigore in quanto si trattasse di evidente abuso d'un professore a danno della libertà altrui, o di un flagrante eccitamento alla rivolta armata, e casi simili. In questi casi l'articolo 106 conserverebbe valore unicamente come proibizione generale di ogni simile abuso.

Suppongasì il caso in cui un professore dovesse essere...

Presidente. (*Interrompendo*) Mi permetterei di pregarla di restringere il più che può le sue osservazioni, perchè la discussione è chiusa.

Bonghi. Allora chiederei anch'io facoltà di parlare.

Presidente. Ed io non gliel'accorderò. E si è per questo che prego l'onorevole Berio di restringere le sue considerazioni, e voler dire semplicemente quali degli emendamenti accetta, o non accetta; altrimenti si riapre una discussione; e ciò io non posso permettere.

Berio, relatore. Siamo di accordo. Io credeva, onorevole presidente, che fosse lecito al relatore di dire le ragioni per le quali la Commissione insiste nel suo articolo, e quelle per le quali respinge gli emendamenti presentati.

Ma se tutto ciò può attualmente sollevare incidenti che prolunghino la discussione, io rinunzierò anche a questo diritto.

Presidente. Non diritto, onorevole Berio, perchè i relatori non hanno nessun privilegio dal regolamento; anche ad essi non è permesso di parlare quando è chiusa la discussione.

Berio, relatore. Ebbene, rinunzierò anche a questo, quantunque, potendo i membri della Commissione dire anche la loro opinione, avrei voluto io pure dire la mia, importando ciò anche per la motivazione del mio voto; ma ormai tutti avranno capito quale valore avrà.

Dunque, l'emendamento Bertani secondo me non può essere accettato.

L'onorevole Bertani è logico e coerente a se stesso. Egli vuole la abolizione dello articolo 106 per quella parte che è contraria alla libera docenza, e la vuole anche per le altre, perchè trova che le questioni di onorabilità e l'obbedienza alla norme regolamentari sono cose che si debbono presumere in tutti. Confesso che di buon grado acconsentirei alla proposta del nostro illustre presidente se non dovessi considerare che abolendo intieramente l'articolo 106 e non sostituendovi altro, mancherebbe legalmente ogni possibilità di applicare pene disciplinari.

All'onorevole Fortis dirò che il suo emendamento è molto meno accettabile dello articolo della Commissione; l'articolo 40 infatti implica una evidente restrizione dell'articolo 106 della legge Casati; l'emendamento Fortis invece restringe l'articolo 40.

Ma poichè vedo che la Camera è impaziente, non dirò più se non che respingo tutti gli emendamenti, ritenendoli tutti meno atti dell'articolo 40, ad assicurare una completa libertà d'insegnamento. Duolmi, lo ripeto di non poter meglio

motivare il mio voto, e spero che l'avvenire mostrerà a tutti quanto io abbia ragione.

Presidente. Ora prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se e quali delle proposte diverse già annunziate egli accetti.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. In presenza agli emendamenti presentati alla Camera, il Governo, fermo rimanendo sull'articolo 40 che accetta pienamente e fa suo, ripete che l'articolo 40 della presente legge non abroga l'articolo 106 della legge Casati. Fa poi osservare all'onorevole Nocito che l'ordine del giorno da lui proposto nella parte in cui si riferisce alla vigilanza dello Stato, è superfluo, dal momento che della vigilanza dello Stato si parla nel primo articolo della legge. Per tutte le altre disposizioni ch'egli ha presentato, sono egualmente ritenute superflue, perchè nulla è mutato alla legge Casati per ciò che riguarda le pene disciplinari e la loro applicazione.

L'onorevole Crispi cui si è associato l'onorevole Coppino, ha con grandissimo acume osservato che l'articolo 40 derogherebbe in qualche parte all'articolo 106, e in quanto derogherebbe, dovrebbe lasciarsi cadere. Giusta osservazione; ma a questo provvede l'articolo 5 del Codice civile che riflette appunto la interpretazione delle leggi.

L'onorevole Crispi quest'oggi a me è parso felicissimo nel trovare la frase che veramente stereotipa anche il pensiero mio, ed è questa: che noi possiamo procedere sopra un nobile esempio, quello cioè del popolo inglese. Ci sono alcune leggi colà che restano, benchè in qualche parte, direbbero i latini *absoleverint*. Il giudizio che si fa qui da taluno intorno la casistica non spetta più al Corpo legislativo, ma ai Corpi giudicanti chiamati per legge a definire le singole fattispecie.

L'onorevole Gallo e l'onorevole Lazzaro hanno proposto una nuova compilazione dell'articolo 106, ed a me pare che la compilazione loro esca dal terreno disciplinare e ne porti direttamente sotto il Codice penale. Perciocchè quando si viene ad atti, come diceva l'onorevole Gallo, o quando si eccitano le passioni per operare, non si è più nel terreno del professore insegnante che si volge con serenità ed intelletto, ma si scuote la volontà e la si determina ad agire. Questo fatto evidentemente eccede il compito del professore e lo sottopone alle disposizioni delle leggi generali.

L'onorevole Bertani e l'onorevole Cavallotti sono ambedue di accordo nel proporre che l'articolo 106 venga abrogato. Noi questo non possiamo accettare; non fosse altro, per la considerazione che l'articolo 106 è un articolo *complesso*

e non un articolo *disgiuntivo*, pel quale in ordine logico, falso un membro, è falso tutto. Essendo un articolo complesso, come tutta l'assemblea, disputando, ha mostrato, può benissimo aver qualche parte la quale sia decaduta, ma altre certo ne rimangono vive ed applicabili.

L'onorevole Fortis ha parlato di libertà *scientifica*.

A questa è provveduto pienamente dall'articolo 40 che noi sosteniamo, nè qui dubbio alcuno può sollevarsi. L'articolo 40 è una affermazione solenne di ciò che si è detto da moltissimi in quest'Assemblea, cioè, che la giurisprudenza costantemente seguita, la consuetudine e la coscienza pubblica per la nostra civiltà progredita non ha più permesso a nessuno di turbare la vera libertà scientifica e dottrinale.

Sembra a me che, dopo queste dichiarazioni, noi non possiamo accettare che commentato così l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Martini.

Giannuzzi Savelli, ministro di grazia e giustizia.

Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia.

Ho chiesto di parlare per fare una semplice dichiarazione: per dire cioè che il Governo si associa interamente, con piena solidarietà, a tutte le dichiarazioni e a tutti i desideri espressi dall'onorevole collega della pubblica istruzione. Il Governo accetta l'ordine del giorno puro e semplice, precisamente in questi sensi, in cui il mio collega della pubblica istruzione ha dichiarato: ossia, che si voti l'ordine del giorno sopra tutti gli emendamenti, onde rimane saldo l'articolo 106 della legge Casati, ancorchè si voti l'articolo 40 dell'attuale disegno di legge.

Voci a sinistra. È chiaro questo.

Presidente. Prego di non interrompere per essere chiari, e per non turbare. (*Parità*)

Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia.

Io ebbi l'altro giorno l'onore di dire alla Camera che la votazione dell'articolo 40 non avrebbe abrogato tacitamente l'articolo 106 della legge Casati, e pare che questo concetto sia stato universalmente accolto dalla Camera, poichè avendo visto per tanti giorni discutere se quest'articolo 106 dovesse essere riformato in tale o tal altro modo, certo tutti questi egregi signori, i quali combatterono questo articolo, non credettero di combattere un morto, ma bensì un vivo.

Per conseguenza essi tutti ebbero il sentimento

che questa abrogazione tacita non potesse sussistere.

Si è venuti quindi sopra un altro terreno, e si è impegnata la questione con un altro ordine d'idee, e si è detto: l'abrogazione tacita non c'è, vediamo un po' se debba essere abrogato espressamente, o per avventura modificato.

Ed in questo senso si sono presentati diversi emendamenti. C'è stato chi ha proposto l'abrogazione dell'articolo 106; di maniera che, quando fosse votato l'articolo 40, sarebbe rimasta la disposizione che proclama la libertà assoluta degli insegnanti.

Ora io non credo che questa libertà assoluta, incondizionata degli insegnanti sia qualche cosa che si possa proclamare così generalmente, senza temperamenti, e senza limiti: poichè di questa libertà incondizionata non c'è nessuno che gode; tutte le libertà devono avere dei limiti.

Ho udito ieri dire dall'onorevole Martini che egli credeva osservi una libertà assoluta, e questa era la libertà del pensiero. Ma a questo proposito gli rispose benissimo l'onorevole Gallo che altro è la libertà del pensiero, ed altro quella della parola, chè la parola è azione, onde questa parola, appunto perchè è azione, deve incontrare dei limiti.

Signori, per dimostrare questo, non avrei bisogno che d'un solo argomento, ed è questo: se c'è libertà di parola la quale è assolutamente costituzionale è quella di cui voi godete, la libertà della parola dei deputati; questo è un principio costituzionale d'importanza massima: qualunque cosa dicano i deputati in quest'Aula, non è sottoposta a censura, a sindacato, non è sottoposta a pena. Ma che forse questa libertà di parola concessa ai deputati è una libertà assoluta? È una libertà che non ha limiti? No. Avete posto voi stessi il temperamento nel vostro regolamento, e vi ha il potere moderatore del presidente il quale, quando si esca da certi limiti, da certi confini, richiamo i deputati all'osservanza di certe convenienze e di certe discipline.

Io credo che veramente la soppressione dell'articolo 106, o per meglio dire, il fissare il principio della libertà d'insegnamento nella legge senza nessun limite, sia qualche cosa che non possa essere accettato.

Viene il secondo gruppo di emendamenti i quali intendono a modificare l'articolo 106. Per verità io credo che questo sia evocare un fantasma e poi combatterlo, poichè mi sembra che nella coscienza di tutti sia talmente certo, talmente chiaro che la libertà di discussione, la libertà d'insegnamento

deve essere pienissima; e che soltanto i freni che si intendono messi dall'articolo 106, sono pel passaggio che possa fare questa libertà in licenza, da non lasciare più adito a dubbio alcuno a questo riguardo.

Io non vedo quindi necessità alcuna di modificare l'articolo 106 della legge Casati quando nella coscienza di tutti è assodato quanto io testè ho accennato, e quando la giurisprudenza ne ha fissato in quello stesso modo l'intelligenza.

L'altro giorno intesi dall'onorevole Cairoli, citarsi degli esempi in cui si fosse tentato di restringere per poco questa libertà sotto l'impero della legge Casati, e che questi tentativi erano riusciti frustranei, perchè era stato perfettamente riconosciuto che questa libertà d'insegnamento deve essere pienissima.

Poi ho sentito l'onorevole Crispi stesso, il quale ha letto che in quest'articolo 106 c'è qualche cosa che certamente deve esser conservata, e sarebbe la parte specialmente che è relativa allo scalzare le fondamenta delle istituzioni che si reggono.

E l'onorevole Crispi stesso conviene di questo, perchè nel suo emendamento dice: "s'intendono abolite dell'articolo 106 quelle sole parti che fossero inciliabili colla legge presente." Ora, se veramente in quell'articolo ci sono delle parti inciliabili colla legge presente, io ripeterò quello che ha detto il mio onorevole collega, vale a dire che l'articolo 5 delle disposizioni preliminari del Codice, dichiara come massima generale che, quando ci sia qualche cosa d'incompatibile fra una legge nuova ed una legge vecchia, la parte incompatibile s'intende abrogata, onde questo emendamento sarebbe affatto soverchio.

Del resto, la parte sulla quale veramente poteva sorgere maggior questione in quest'articolo 106, mi pare sia quella nella quale si diceva che non si potesse discutere le verità sopra le quali riposa l'ordine religioso.

Ma, o signori, questo ormai è un morto: non è più il caso di affannarsi a combatterlo; una volta che c'è la legge sulle guarentigie la quale dice espressamente che proclama ampia libertà di discussione in tutte le materie religiose.

Dunque se questa parte dell'articolo 106 deve cadere è qualche cosa che è già caduto, e mi sembra non possa esser soggetto di nessuna apprensione nella Camera.

Il proclamare il principio della libertà d'insegnamento se poteva non essere necessarissimo, perchè io credo che era effettivamente compreso nella legge Casati, ed era già il diritto di cui godevamo,

non è però inutile dichiarando esplicitamente quel che era implicito, e mostrando che i limiti dell'articolo 106 costituiscono eccezioni le quali hanno ad essere ristrettivamente intese ed applicate.

Onde io crederei di non toccare all'articolo 106, perchè in quest'articolo se c'è qualche cosa di poco corretto è già stato emendata, e quindi dico col mio collega il ministro dell'istruzione pubblica all'onorevole Crispi, che quando una legge esistente è stata interpretata già dalla coscienza, dalla esperienza, e dalla giurisprudenza in maniera liberale che non è più dubbia, in maniera che tutti la intendono ad un modo, come ho sentito da tutti nella Camera, non credo che in questo caso sia necessaria una maggior spiegazione, perchè anche i mutamenti più piccoli potrebbero anzichè migliorarla, peggiorarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertani per dichiarare se mantiene o ritira il suo emendamento.

Bertani. Io so che il regolamento, innanzi la domanda fattami dall'onorevole presidente, non permetterebbe parola ulteriore, in fuori quella, del mantengo, o ritiro l'emendamento; e poi non vorrei, per parte mia, cimentare la pazienza di quell'illustre martire della tolleranza parlamentare, che è appunto il nostro presidente: epperò, dopo lo svolgimento ampio e preciso fatto dagli autori dei varii emendamenti proposti, ravvisando ancora in essi un'assoluta incompatibilità dell'articolo 106 della legge Casati, (articolo che io darei in baratto a chi lo volesse dell'articolo 40 nostro) collo spirito liberale di questa legge, e col rispetto verso i professori. Così son fermo nella mia convinzione, che, andando a seconda delle diverse interpretazioni date all'articolo 106, e vagando nella varietà e larghezza dei criterii, che furono esposti per limitare o per estendere l'applicazione di quell'articolo, noi arriveremo ad arbitrarie e funeste conseguenze. Sto pertanto fermissimo nel principio liberale che mi guida, e mantengo il mio emendamento.

Presidente. Domando all'onorevole Fortis se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Fortis. Non posso abbandonare la mia proposta, tanto più che le dichiarazioni del Governo sono venute a render più manifesta la necessità di mantenerla. I ministri non sono ancora perfettamente d'accordo.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione, riferendosi ad alcune parti dell'articolo 106 della legge Casati, sostiene genericamente che certe disposizioni cadono per *desuetudine*; il ministro guardasigilli, molto più chiaro ed esplicito in pro-

posito, ha dichiarato invece che i due articoli sussisteranno entrambi nella nostra legislazione scolastica, il che vuol dire che sono perfettamente compatibili.

Ora, se io non erro, da tutte le parti della Camera è stata luminosamente dimostrata la inconciliabilità, almeno parziale, delle due disposizioni. Però, soggiunge il guardasigilli (e qui comincia secondo me una nuova contraddizione), se qualche parte della legge Casati non fosse più in armonia con le nuove disposizioni di legge, allora provvede il Codice civile col dichiarare che le disposizioni di una legge precedente, che non sieno in armonia con quelle di una legge posteriore, s'intendono necessariamente abrogate.

Di qui traggo la necessità imprescindibile di determinare quali punti della legge vecchia divengono incompatibili con la legge nuova.

Noi non possiamo sottrarci a questo debito di legislatori, non possiamo lasciare in balia di una giurisprudenza molteplice ed oscillante il decidere in quali casi si debba applicare, in quali no, l'articolo 106 della legge Casati.

Questa è la ragione precipua per la quale sono indotto a mantenere il mio emendamento, diretto appunto a determinare in quali parti l'articolo 40 della legge presente deroga all'articolo 106 della legge Casati.

Presidente. Chiedo all'onorevole Nocito, se mantenga o ritiri il suo emendamento?

Nocito. Lo mantengo.

Presidente. Onorevole Sonnino Giorgio?

Sonnino Giorgio. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole Lazzaro?

Lazzaro. Poichè dalle dichiarazioni del Governo risulta, che l'articolo 106 della legge Casati rimane intatto ancorchè sia votato l'articolo 35; e poichè io credo che questo articolo 106 non debba rimanere com'è nella nostra legislazione, mantengo la mia proposta.

Presidente. Onorevole Gallo?

Gallo. Dal complesso della discussione, alla quale or ora hanno preso parte gli onorevoli ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia, io mi sono formato questo concetto: che da un lato l'articolo 106 si ritiene morto; dall'altro lato si vuol mantenere in vita; e che in sostanza si vuole abrogare; ma non lo si abroga di fatto. E siccome il mio emendamento contiene la parziale abrogazione dell'articolo 106, e credo che sia il solo che in parte mantenga l'articolo 106 e ne consacri l'abrogazione, così lo mantengo.

Presidente. Chiedo all'onorevole Coppino se

mantenga o ritiri il suo emendamento firmato insieme con l'onorevole Crispi.

Coppino. Una parola sola.

Io aveva dichiarato che avrei accettato l'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole Martini. La ragione era questa. I motivi addotti dall'onorevole Martini in questa parte rispondevano ai motivi che citava io.

Egli trovava, com'io trovo e trova l'onorevole mio collega Crispi, che nell'articolo 106 c'è dell'eccessivo nel momento storico del nostro paese, esso questo eccessivo lo respinge appellandosi a quella giurisprudenza la quale mai ne aveva fatto uso.

Ma ora le condizioni dei tribunali sono cambiate; e sorta la quistione, non mi posso affidare a quel che possono fare i giudici futuri allorché debbono consacrare, determinare il più alto diritto che io posso riconoscere al cittadino e alla cattedra.

Per questa ragione, mi rincresce, ma io ritiro per questa sola ragione l'adesione che aveva dato all'ordine del giorno puro e semplice; e mantengo coll'onorevole Crispi l'emendamento proposto, perchè nel suo primo comma, alla libertà sostituisce la libertà di scienza, e nella seconda parte fa ragione a quel che nell'articolo 106 deve essere abbandonato.

Presidente. Onorevole Cuccia, mantiene o ritira il suo emendamento?

Cuccia. La mia proposta non riguarda l'articolo...

Presidente. Lo so: riguarda l'intestazione.

Cuccia. Siccome non ho sentito dire dal ministro se l'accetta o no...

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Non l'accetto.

Presidente. Onorevole Cuccia, ha udito? il ministro non l'accetta.

Cuccia. Ed io lo mantengo.

Presidente. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della istruzione pubblica.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io sento il dovere di formalmente dichiarare che tra l'onorevole guardasigilli e me non c'è contraddizione alcuna.

Noi abbiamo detto, ed io invito l'onorevole Crispi a vedere se io ripeto esattamente il suo stesso pensiero, che possono di questa legge essere alcune parti decadute, che lo saranno anzi, che lo sono, ma che questo non importa necessariamente l'abrogazione dell'articolo 106, perchè la più grande, la più ampia garanzia della libertà del-

l'insegnamento scientifico e dottrinale in tutti i suoi rapporti è data, nè vi ha su ciò trepidazione possibile. Quindi sicuramente affermando che tra il guardasigilli e me non havvi contraddizione alcuna, rimanghiamo sullo stesso terreno, avvertendo l'onorevole Fortis che là comincia la differenza fra lui e me dove comincia la casuistica.

Fortis. Che casuistica?

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, perchè noi siamo concordi nell'affermazione di alti principii; nè può essere che la casuistica, portata qui al cospetto del Corpo legislativo, che potrebbe dividerci; perchè io ritengo che tutta questa materia spetti ai Corpi giudicanti, ai quali è creduta la più diretta custodia della legge e debbono applicarla.

Fortis. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis per fatto personale. Prego di indicarlo.

Fortis. L'onorevole ministro mi attribuisce un'intendimento che io non ho affatto manifestato e che non ho. Egli disse che la difficoltà comincia dove comincia la *casuistica*, quasichè col mio emendamento io mi perdessi nella *casistica*. Io distinguo l'articolo 106 della legge Casati in due parti essenzialmente diverse, l'una delle quali si può conciliare coll'articolo 40, l'altra no. Io non faccio dei *casì*, ma distinguo delle materie disparatissime.

Infatti l'articolo 106 ha due parti: una parte *disciplinare* ed una parte che concerne le *opinioni scientifiche*. Ora, onorevole ministro dell'istruzione pubblica, le pare che sia *casistica* il distinguere la disciplina e le mancanze contro l'onore, dalle opinioni e dalle dottrine che i professori possono manifestare dalla cattedra? Se questo può ritenersi, Ella ha ragione; se no, ha torto.

Presidente. Verremo ai voti.

Sette sono le proposte che ho già lette, compresa fra queste anche quella con la quale l'onorevole Cuccia vorrebbe fosse mutata l'intestazione del capitolo. Sopra tutte queste proposte, è stato presentato l'ordine del giorno puro e semplice dall'onorevole Martini Ferdinando.

L'ordine del giorno puro e semplice ha la priorità nella votazione. Esso è accettato dal ministro.

Quindi devo parlo a partito per il primo.

Nell'ipotesi che l'ordine del giorno puro e semplice non fosse dalla Camera approvato, la prima proposta che dovrebbe essere messa ai voti sarebbe quella dell'onorevole Bertani, come quella che più si scosta dal disegno di legge. Ove non fosse approvata la proposta dell'onorevole Ber-

tani, verrebbe quella dell'onorevole Fortis; e qualora neppure questa fosse approvata, verrebbe la proposta degli onorevoli Crispi e Coppino, indi quella dell'onorevole Gallo, poi quella dell'onorevole Lazzaro, e finalmente quella dell'onorevole Nocito.

Dunque pongo a partito l'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole Martini Ferdinando, accettato dal Ministero.

Sopra quest'ordine del giorno è chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Fortis, Gian Lorenzo Basetti, Majocchi, Dotto, Sacchi, Panizza, Cavallotti, Fabbrici, Mori, Maffi, Bosdari, Pais, Savini, Diligenti, Filopanti, Capone, Fazio Enrico, Capo, Finocchiaro Aprile, Gallo, Indelicato.

Quelli che approvano l'ordine del giorno puro e semplice risponderanno *sì*, quelli che lo respingono risponderanno *no*.

Si procede alla votazione nominale.

Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio e di rispondere a voce alta.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Risposero Sì:

Agliardi — Antocci — Araldi.

Baccelli Augusto — Baccelli Guido — Balestra Barazzuoli — Bastogi — Berio — Berti Domenico — Biancheri — Bianchi — Borelli — Borghi — Borromeo — Boselli — Botta — Brunetti — Buttini.

Caetani — Caminnecki — Cappelli — Castelli — Cavalletto — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Clementi — Colaiani — Colonna-Avella — Corleo — Correnti — Correalo — Corsi — Corvetto — Costantini.

D'Adda — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — Del Santo — Del Vasto — De Rolland — De Zerbi — Di Blasio — Di Camporeale — Dini Ulisse — Di San Giuliano — Di San Giuseppe.

Elia — Ercole.

Faina Eugenio — Farina Luigi — Ferracciù — Fili-Astolfone — Finzi — Franzosini — Frola.

Gangitano — Genala — Giolitti — Giordano Giuseppe — Grassi — Grimaldi.

Inviti.

Lacava — La Porta — Lazzarini — Luciani — Luporini.

Maioli — Maldini — Mantellini — Marazio — Marchiori — Mariotti Filippo — Martini Ferdinando — Martini Giovanni Battista —

Maurogonato — Mazza — Minghetti — Monzani — Morana — Mordini.

Narducci.

Parodi — Pasolini — Pelosini — Pelloux — Plastino — Prinetti — Pugliese Giannone.

Quartieri.

Ravenna — Raffaele — Rinaldi Antonio — Roncalli — Ruspoli.

Sagariga-Visconti — Salaris — Saporito — Solidati — Solinas-Apostoli — Spagnoletti — Spantigati.

Tartufari — Tegas — Tenani — Tittoni — Tondi — Torrigiani — Toscanelli — Trompeo — Tubi — Turbiglio.

Vacchelli — Vayra.

Zeppa — Zucconi.

Risposero No :

Adamoli — Amadei.

Baccarini — Bajocco — Basetti Gian Lorenzo — Bertani — Bonacci — Bonghi — Bosdari — Buano.

Cairolì — Capilongo — Capo — Capone — Capponi — Carmine — Cavalli — Cavallotti — Cerulli — Cocozza — Comin — Compans — Coppino — Cordova — Crispi — Cuccia.

Damiani — Del Giudice — Del Zio — De Riseis — De Seta — Diligenti — Di Sant'Onofrio — Dotte.

Fabbrici — Fazio Enrico — Filopanti — Finocchiaro — Fortis — Fortunato — Franchetti — Francica.

Gagliardo — Gallo — Gandolfi — Geymet — Giudici — Grossi — Guicciardini,

Indelli — Indelicato.

Lanzara — Lazzaro.

Maffi — Majocchi — Maranca-Antinori — Mariscalchi — Mariotti Giovanni — Melodia — Merzario — Miceli.

Nicotera — Nocito.

Pais — Panattoni — Panizza — Parenzo — Pianciani — Picardi.

Ricci — Ricotti — Romeo — Roux.

Savini — Scarselli — Scismit-Doda — Simonelli — Solimbergo — Sonnino Giorgio — Sonnino Sidney — Spaventa.

Teti — Tommasi-Crudeli.

Varè — Velini.

Si astennero :

Di Rudini.

Luchini Odoardo.

Plebano.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione sull'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Ferdinando Martini.

Presenti e votanti 211

Maggioranza 106

Risposero sì 122

Risposero no 86

Si astennero. 3

La Camera approva l'ordine del giorno puro e semplice.

Pongo ora a partito l'articolo 40 divenuto 35, che rileggo :

“ È garantita la libertà d'insegnamento tanto per i professori ufficiali, quanto per i liberi decenti. ”

(È approvato.)

Presidente. Ora la Commissione propone che si aggiunga al capitolo 7 “ *Disposizioni varie* ” un articolo del tenore seguente:

“ I beni assegnati alle Università od Istituti di istruzione superiore dall'articolo 3° n. 2, lettere *a* e *b* di questa legge, non potranno essere alienati senza la previa autorizzazione del ministro dell'istruzione pubblica.

“ Quando trattisi dell'alienazione di beni il cui valore ecceda la somma di lire quattromila, il ministro non concederà l'autorizzazione se non dopo sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

“ Le disposizioni di questo articolo non riguardano le alienazioni della mobilia, e del materiale scientifico, divenuto inservibile. ”

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Nell'ultimo capoverso dell'articolo ora in discussione è detto che le disposizioni di questo articolo non riguardano le alienazioni della mobilia e del materiale scientifico divenuto inservibile. Io vorrei dall'onorevole ministro uno schiarimento riguardo a questo materiale scientifico divenuto inservibile, perchè non vorrei si perdesse del materiale che, sebbene fuori d'uso, pur devesi conservare; per esempio, ci sono delle macchine, che il progresso della scienza mette fuori d'uso, ma che non potrebbero essere alienate perchè servono alla storia della scienza.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Ma non è di quelle che si tratta.

Cavalletto. Ma io vorrei che fosse ben chiarito

che non si comprenderanno tra gli alienabili quegli strumenti e macchine che sono resi inservibili soltanto in causa del progresso della scienza e non più usate per l'insegnamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Consento pienissimamente con quello che ha detto l'onorevole Cavalletto; ma mi pare che non possa nascere il dubbio da lui sollevato, perchè le macchine antiche che attestano lo svolgimento della scienza, si conserveranno gelosamente anzi formeranno una parte preziosa della suppellettile. Qui si tratta solamente di quel materiale che si è assolutamente sciupato e andato a male, che non è suscettibile di alcun miglioramento, di alcuna riparazione ed allora diventa inservibile e si dichiara tale.

Cavalletto. Allora si dica: "divenuto inservibile o non necessario per la storia della scienza."

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Se crede che si debba aggiungere quest'inciso, io non ho nessuna difficoltà di accettarlo, perchè esso è perfettamente nel mio ordine d'idee.

Presidente. Dunque ella propone onorevole Cavalletto...?

Cavalletto. Di terminare l'ultimo capoverso colle parole: "o non necessario per la storia della scienza."

Presidente. Onorevole relatore, l'onorevole Cavalletto propone che si aggiungano a quest'articolo le parole: "o non necessario per la storia della scienza."

Berio, relatore. La Commissione accetta, ma ad una condizione, e cioè, che, invece di "o non, ecc." si dica "e non..." perchè colla formula proposta dall'onorevole Cavalletto si potrebbe alienare tutto il materiale scientifico.

Cavalletto. Acconsento.

Presidente. Pongo dunque a partito l'aggiunta proposta dell'onorevole Cavalletto all'articolo 40, aggiunta accettata dal ministro e dalla Commissione.

(È approvata.)

Pongo a partito l'articolo 40 che rileggo:

"I beni assegnati alle Università ed Istituti di istruzione superiore dell'articolo 3^o; n. 2. lettere a b di questa legge, non potranno essere alienati senza la previa autorizzazione del ministro dell'istruzione pubblica.

"Quando trattasi dell'alienazione di beni il cui valore ecceda la somma di lire quattromila, il mi-

nistro non concederà la autorizzazione se non dopo sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

"Le disposizioni di questo articolo non riguardano le alienazioni della mobilia, e del materiale scientifico, divenuto inservibile e non necessario per la storia della scienza."

(È approvato.)

Passeremo ora al capitolo 8. Dell'azione governativa. Articolo 44, che diventerà 41.

"Sarà stanziata ogni anno nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione una somma non inferiore ad un milione di lire.

"Questa somma verrà ripartita per i premi di Stato, per indennizzare le Commissioni degli esami di Stato, per sostenere le spese di ispezione delle Università ed Istituti superiori, per incoraggiare ricerche e spedizioni scientifiche, per aiutare lo sviluppo di nuovi rami d'insegnamento, e per sostenere all'interno ed all'estero le spese di rappresentanza degli studi superiori della nazione."

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

Minghetti. Ora che discendiamo dalle più alte cime ai bassi piani, nei quali si parla di finanza, io ho chiesto il permesso di parlare. Questo articolo ha due paragrafi. Quanto al primo, non istà a me di parlarne; quando il ministro del tesoro sia convinto di poter accordare sul bilancio un milione per questo scopo, io non avrò che a rallegrarmi che alla istruzione pubblica possa farsi una più larga parte.

Quanto al secondo paragrafo, io veramente trovo che l'ultima parte di esso è espressa in una forma alquanto oscura; ma, anche su di ciò, lascio giudice la Commissione e il Ministero. Dico che è alquanto oscura: perchè non intendo bene che cosa si voglia significare colle parole: "sostenere all'interno ed all'estero le spese di rappresentanza degli studi superiori della nazione." Io credo che ciò vorrà dire, e credo che si potrebbe esprimere molto più semplicemente così: mandare rappresentanti ai Congressi o alle Esposizioni, tanto nell'interno che all'estero.

Così mi pare debba intendersi questa parte dell'articolo. Ma, ripeto, la Commissione esaminerà col ministro se convenga oppur no mantenere questa dizione.

Ma io trovo qui un difetto, una lacuna; lacuna la quale suppongo che sia stata lasciata credendo quasi che fosse sottinteso quel che io dirò, ma

che non mi pare consentita dalla legge di contabilità, dalla legge del bilancio e dalle regole della buona amministrazione.

È perciò che io mi sono permesso di presentare una aggiunta, che formerebbe un terzo paragrafo, la quale aggiunta dice così: "Essa sarà inserita in tanti capitoli quanti sono gli scopi ai quali può essere destinata."

Invero, prendete oggi qualunque bilancio, quello dell'istruzione pubblica, per esempio, e vedete in quanti capitoli è diviso. Le spese diverse, che ammontano a 128,596 lire, sono divise in nove capitoli. Ora è egli possibile di poter conservare sotto un capitolo solo un milione il quale possa essere indifferentemente destinato all'uno od all'altro degli scopi accennati nel paragrafo secondo?

A me pare di no; e sono convinto che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, e quello delle finanze, riconosceranno la giustizia di questa mia domanda.

Io non credo che si possa stornare da una parte all'altra le varie frazioni di questo milione, o che si possa destinare tutto questo milione ad uno solo di questi scopi ai quali è destinato.

Suppongo che l'onorevole ministro mi dirà che la difficoltà, nel primo bilancio, sta nel poter apprezzare convenientemente la parte che è destinata ad uno scopo, e quella che è destinata ad un altro.

Questa potrebbe essere la sola difficoltà, difficoltà poi che l'esperienza varrebbe dileguando via via. Io lo comprendo questo; benchè mi sembri che si possa fare un preventivo per ciascuno di questi nove o dieci capitoli che si vogliono stabilire; ma in ogni caso, io comprenderei anche che, oltre a questi capitoli, se ne mettesse uno di riserva per destinarlo poi, secondo l'esperienza del primo anno, piuttosto all'uno od all'altro scopo; per avere così una parte della somma che possa essere inserita nell'uno o nell'altro capitolo.

Questa sarebbe una cosa nuova, e non sarebbe neanche regolare, secondo la legge di contabilità, ma siccome si tratta d'una cosa della quale non c'è esperienza, io credo che la Commissione del bilancio, probabilmente, non avrebbe difficoltà ad annetterla, poichè è davanti a lei che deve andare codesta questione.

Per me, senza escludere il fondo di riserva disponibile all'uno o all'altro dei capitoli, credo che il metodo migliore sia quello di dividere il milione in tanti capitoli quanti sono gli scopi a cui deve essere destinato, cioè per i premi di Stato, per indennizzare le Commissioni degli esami di

Stato, per sostenere le spese d'ispezione delle Università ed Istituti superiori, per incoraggiare ricerche e spedizioni scientifiche, per aiutare lo sviluppo di nuovi rami d'insegnamento e per sostenere all'interno ed all'estero le spese di rappresentanza degli studi superiori della nazione.

A me pare naturale che ognuno di questi scopi formi un capitolo a parte; e credo che questo giovi molto alla forma e alla chiarezza del bilancio, motivo per cui propongo che si aggiunga il paragrafo da me accennato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Anche codesto è un articolo che io mi immaginava sarebbe scomparso dalla legge, (*Sì ride*) perchè io non posso scoprire altra ragione nel ministro di averlo introdotto (almeno rispetto ad alcuno dei titoli di spesa) fuori quella di compensare le Università di quella povera condizione che ad esse si faceva nella prima proposta del ministro medesimo. In quel caso i professori di Università avrebbero potuto sentir meno il dolore di quella condizione, per la promessa che si faceva loro e dell'aiuto per le ricerche scientifiche, e dello sviluppo di nuovi rami d'insegnamento, e della retribuzione per la rappresentanza degli studi superiori, checchè essa sia. Ma ora quale è il bisogno di un articolo siffatto?

E in che maniera, io lo domando all'onorevole ministro delle finanze, che è assai più competente di me in questa materia, in che maniera può essere introdotto nella legge un articolo di questa natura?

Io intendo che l'effetto di una legge organica si ripercuota altresì sul bilancio; ma qui non si tratta degli effetti di una legge simile; prendiamo ad uno ad uno, se volete, questi vari motivi di spesa.

Commissioni degli esami di Stato; in che maniera può stanziarsi questa spesa con un articolo di legge, altra che quella di bilancio? E poi quanta è la spesa? Impossibile saperlo? Anzi facilissimo. Basterebbe che il ministro dell'istruzione avesse determinato quante Commissioni occorrono per compiere gli esami, e quanto si voglia dare a ciascun esaminatore; e avesse comunicato queste notizie al suo collega delle finanze, perchè egli avesse incaricato un suo impiegato di fare un calcolo facilissimo il quale tutti e due insieme avrebbero comunicato alla Camera, e si sarebbe saputo quanta sia la somma da iscriversi nel bilancio per quest'oggetto.

Ma che ragione ci sarebbe stata di stanziarla qui nella legge? No, di certo; una volta che la legge abbia determinato che esami di Stato si

debbano fare e che debbano essere pagate le Commissioni, il che non dice; dopo che questa legge fosse andata in atto, il ministro della istruzione pubblica dovrebbe inscrivere nel bilancio una somma a calcolo. Per qual ragione codesta spesa degli esami di Stato deve andare confusa con tante altre in un articolo di legge?

Così si può dire di ogni altra cosa, cioè, per la spesa d'ispezione delle Università ed Istituti superiori; ma, Dio buono! guardiamo se in questa legge voi avete organizzato il servizio d'ispezione; in qual parte di questa legge voi avete determinato se il ministro debba avere degli ispettori appositi, o se si debba servire di ufficiali che ha già nel suo Ministero o come debba procedere. Secondo che si segua l'uno o l'altro di questi concetti la spesa delle ispezioni varierebbe.

E senza aver determinato niente di ciò, voi proponete una spesa conglomerata con tante altre?

Incoraggiamento alle ricerche e spedizioni scientifiche. Ma per queste ricerche e spedizioni scientifiche c'è già una piccola somma sul bilancio della pubblica istruzione; dunque, al momento opportuno, nella discussione del bilancio, si domandi che questa somma si accresca, se si crede utile il farlo. Chi può determinarla, confusa con tante altre, una volta per sempre?

E lo stesso potrei dire delle altre due ragioni di spesa, per lo sviluppo di nuovi rami d'insegnamento (il quale mi pare che non debba avere più luogo qui, dopo che non avete più che entrata nelle Università e degli insegnamenti avete lasciata la cura tutta ad essi; e non avete un Istituto vostro nel quale questi nuovi rami d'insegnamento voi possiate svilupparli) e per le spese di rappresentanza degli studi superiori della nazione, che, in verità non so che cosa sieno. Sono forse spese di viaggi, che voi commettete ad un professore, per rappresentare lo Stato in tale o tal altro paese?

Ma tali spese sono già comprese in quelle per l'escursioni scientifiche, e non possono costituire un ordine apposito di spese.

E poi manca qui la spesa più importante, e la più utile di quelle che andrebbero in questo capitolo (perchè credo che non apparirà più, dopo questa legge, nel bilancio della pubblica istruzione in un capitolo a parte) quella cioè delle pensioni agli studenti mandati all'estero. Di questa, qui non è fatta alcuna menzione.

Ora in che maniera il ministro delle finanze, vuole ammettere una iscrizione in bilancio, fatta per legge in questo modo? Io non lo intendo.

E molto meno intendo che si possa inscrivere una somma non inferiore ad un milione di lire. Ma

è parola di legge codesta? Noi ci obblighiamo, senza sapere se basti o non basti, senza nessuna spiegazione, per una somma non precisa, ma non inferiore ad un milione di lire. Io non intendo per vero dire come codesta maniera d'iscrizione in bilancio ordinata per legge sia regolare e conforme in genere alle iscrizioni che noi siamo soliti di fare.

La legge del bilancio è annuale. Il ministro dell'istruzione pubblica chieda ogni anno la somma che gli bisogna inscrivere in bilancio per i vari oggetti compresi in questo articolo e la Camera l'accorderà o non l'accorderà, secondo che crede. Naturalmente la Camera, votando gli esami di Stato, ha inteso che si debba spendere per tali esami di Stato, ma deve sapere anche quanto occorre per spendervi.

Così dev'essere fatto per il resto. Bisogna che sia fatto il conto, e che la domanda del danaro sia fatta alla Camera nel modo solito e con quelle garanzie che si danno ad un'assemblea composta dei rappresentanti dei contribuenti.

Ecco le spiegazioni che io chiedevo al ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Prendo a parlare innanzi tutto per dichiarare all'onorevole Minghetti che per parte mia, non solo non ho alcuna difficoltà a che la somma del milione di cui si parla in quest'articolo sia distribuita in vari capitoli del bilancio; ma credo che questa forma sia la più conforme alle buone regole amministrative.

Ma nel primo anno, mancando l'esperienza, non si potrà forse dal ministro della pubblica istruzione prevedere con sufficiente approssimazione quale somma sia necessaria per i vari servizi; e non essendo permesso al potere esecutivo di fare storni da capitolo a capitolo, potrebbe accadere che qualcuno di questi servizi rimanesse incagliato; quindi, per evitare inconvenienti forse si potrebbe seguire il criterio di ammettere per il primo anno un capitolo ripartito in articoli, salvo poi negli anni successivi a stanziare altrettanti capitoli quanti sono i diversi servizi per cui si iscrive la somma.

Ma su di ciò sentirò volentieri le spiegazioni che daranno il ministro dell'istruzione pubblica e la Commissione per vedere se sia possibile, mantenendo la proposta giustissima dell'onorevole Minghetti, ovviare anche all'inconveniente da me accennato.

Quanto poi alle osservazioni dell'onorevole Bonghi, io mi permetto di fargli considerare che

il criterio finanziario predominante in questa legge è quello di consolidare in modo permanente il dispendio pel servizio universitario.

Questa legge concede delle dotazioni fisse. È questa una parte di spesa consolidata nel bilancio. Ma le dotazioni fisse non bastano perchè rimangono ancora alcune altre spese a carico del bilancio dello Stato. Rimane la spesa per gli esami di Stato; rimane il servizio di vigilanza governativa che la legge riserva al Governo; rimane la spesa per promuovere ricerche e spedizioni scientifiche, e per promuovere le nostre scuole all'estero.

Ora, seguendo il criterio di determinare in un modo stabile le spese per l'insegnamento superiore del regno, l'articolo che si discute è una conseguenza del sistema adottato nella legge. E in questo io ravviserei un vantaggio anche per la finanza, imperocchè è evidente che coteste spese, laddove si proponessero coi bilanci annuali sarebbero forse varie, sperequate talvolta, e certamente maggiori. Invece quando si prestabilisce una somma fissa con una legge organica, anche la pubblica amministrazione sa che deve contenersi in quei limiti ed il bilancio dello Stato ha una più certa base.

Trovarei per altro ragionevole una delle osservazioni dell'onorevole Bonghi, il quale ha notato che nell'articolo si dice che la somma non sarà inferiore ad un milione di lire. E veramente occorre, per la buona economia della legge e per corrispondere logicamente al criterio finanziario che l'informa, di togliere le parole *non inferiore*, e stabilire la somma fissa di un milione come limite prestabilito fin d'ora.

L'onorevole Bonghi converrà poi meco che non vi è nessun precetto nella legge di contabilità, il quale vieti di prestabilire una somma fissa per un determinato servizio pubblico; anzi gli dirò che la tendenza migliore delle finanze moderne è quella di consolidare più che sia possibile, di rendere più che sia possibile fisse le spese a carico dello Stato, perchè nulla è più contrario alla buona gestione finanziaria che l'incertezza della spesa, la sua fluttuazione e variabilità continua, e l'incertezza anche dei modi e dei termini con cui deve esser pagata.

Spero di avere con queste mie dichiarazioni soddisfatto, almeno in qualche parte, l'onorevole Bonghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Cedo la mia volta all'onorevole Prinetti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io prenderò le mosse dalle idee che, con la sua lucidità ordinaria, ha testè esposte l'onorevole ministro delle finanze.

Egli ha detto che lo scopo di questa legge è precisamente quello di consolidare tutte le spese che hanno attinenza all'istruzione universitaria del regno, e di costituirle in una somma stabile, la quale, se ho ben compreso, verrebbe iscritta in bilancio come si iscrivono gli interessi del debito pubblico e le altre annualità passive che gravano sul bilancio dello Stato.

Ora io non posso a meno di partecipare al suo concetto, ma credo che le spese menzionate in questo articolo 44, siano di tal natura che debbano necessariamente sfuggire a quest'opera di consolidamento. Imperocchè, sia che noi ci limitiamo a determinare la somma complessiva, sia che vogliamo stabilire la somma per ogni singola spesa, è certo che questa somma non è oggi in nostro potere di determinare.

Oltre a ciò, come ha detto l'onorevole Minghetti, io trovo soprattutto difficile il riuscire a conglobare nello stesso capitolo tutte queste spese che per loro natura sono essenzialmente diverse.

Per esempio, le spese per la Commissione per gli esami di Stato, sono spese alle quali lo Stato non potrà sottrarsi, dal momento che questa legge venga promulgata; ma la misura di queste spese non è in nostro potere di determinarla; essa dipenderà unicamente dal numero dei giovani che si presenteranno annualmente a chiedere questo diploma di Stato; quindi può bastare un milione, come ne possono occorrere due e più.

Io credo che il determinare un limite per questa spesa, sia opera vana; poichè è una spesa in certo qual modo obbligatoria a cui lo Stato si sottopone come corollario inevitabile della legge che stiamo per votare, e che fa parte quasi di quelle spese fisse, come le dotazioni universitarie, che sono sancite da questa legge.

Così dicasi delle spese per le ispezioni agli Istituti e alle Università. Anche queste saranno la conseguenza di quelle misure, di quei temperamenti, che per eseguire questo compito che dalla legge è deferito al ministro, vorrà l'onorevole ministro escogitare. Ed anche queste spese saranno da determinarsi in sede di bilancio, il primo anno a calcolo, e negli anni successivi in base all'esperienza fatta nell'anno precedente.

Quanto alle altre spese che in questo capitolo sono indicate, a mio modo di vedere, sotto una forma assai vaga, cioè le spese per "incoraggiare

ricerche e spedizioni scientifiche, per aiutare lo sviluppo di nuovi rami d'insegnamento, e per sostenere all'interno ed all'estero le spese di rappresentanza degli studi superiori della nazione non che per i premi di Stato, io chiederei schiarimenti molto precisi all'onorevole ministro della pubblica istruzione. Intende egli, io domando, di costituire per ciascuna di queste spese somme determinate *a priori* e sancite dalla legge attuale, come sono sancite le dotazioni universitarie? In questo caso io credo che contemporaneamente allo stanziamento di queste spese fisse, bisognerà provvedere al loro modo di erogazione, e fin d'ora stabilire in questa legge organica quali sieno gli enti morali che dovranno amministrare queste somme, con quali norme questi concorsi dovranno esser fatti, e con quali norme questi premi di Stato dovranno essere assegnati.

Oppure intende l'onorevole ministro che l'erogazione, il riparto di questi fondi debba spettare anche per l'avvenire al Governo come gli spettava per il passato, e che non costituiscano dotazioni fisse alle varie Facoltà, ai vari corpi universitari, ai vari Istituti superiori del regno? Se così egli intende, io non capisco la ragione di stabilire fin d'ora la somma che per questo titolo figurerà nei bilanci avvenire.

Inquantochè, dal momento che il Parlamento riserva a sè stesso e al potere esecutivo l'erogazione di questo denaro, parmi che il Parlamento medesimo rimanga padrone di distruggere domani quello che ha stabilito oggi, e come oggi delibera che nei bilanci avvenire si debba stanziare un milione per questo titolo, potrà domani decretare che non si debba stanziare più nulla, o che viceversa si debbano stanziare dieci milioni.

Quindi io chiedo all'onorevole ministro e all'onorevole relatore, quale sia precisamente l'intento che si prefiggono col menzionare nella presente legge questa categoria di spese, per premi ad Istituti; per incoraggiare ricerche e spedizioni scientifiche, per lo sviluppo di nuovi rami d'insegnamento, e per rappresentanze all'estero degli studi superiori della nazione. Se l'amministrazione di questi capitoli, dovrà essere conglobata nella dotazione ed affidata ai vari Corpi universitari, allora ripeto, credo che bisogna specificare meglio nella legge, in che maniera questa amministrazione dovrà essere fatta; e se invece rimane arbitro ed unico esecutore della volontà della Camera il ministro della pubblica istruzione, allora io non crederei che questa sia la sede per parlare di questi compiti del ministro, e che la legge dovrebbe limitarsi a dire (e forse sarebbe anche

questo un pleonasma) che nel bilancio saranno ogni anno stanziati i fondi per sopperire alle spese per le Commissioni degli esami di Stato, e per sopperire alla ispezione degli Istituti superiori e delle Università.

Tutto il resto, formerà uno di quei tanti capitoli che resteranno ancora sul bilancio della pubblica istruzione. Ed io mi auguro che i mezzi del nostro bilancio ci permettano per gli scopi che sono additati in questo articolo erogare somme anche maggiori di quel milione di cui si parla.

Ma in ogni modo, sarà sempre una cifra da stabilirsi a seconda delle varie esigenze. Potranno venire degli anni, in cui la rappresentanza della nostra coltura all'estero esigerà spese maggiori, in cui le spedizioni scientifiche esigeranno maggiori spese, ed altri anni invece in cui si dovrà spendere meno per la rappresentanza all'estero, e non si parlerà nemmeno di spedizioni scientifiche.

Io dunque, credo che, dal momento che la erogazione del fondo resterebbe al ministro, sarebbe perfettamente inutile stabilire sin d'ora in tutti gli anni avvenire una cifra destinata a scopi, di cui non abbiamo un'idea esatta, come non l'abbiamo circa al modo di erogazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Ma io ho già parlato, e se parlo ora, consumo la mia seconda volta. (*ilarità*) Se l'onorevole ministro volesse dare prima gli schiarimenti che gli sono stati chiesti.

Presidente. Rinunzia a parlare?

Bonghi. No, parlerò; ma noi parliamo in aria; perchè nessuno capisce precisamente l'articolo. È un anfanare a secco, come dicevano i vecchi nostri italiani, e non possiamo portare l'obiezione dove va. Del resto se l'onorevole ministro, che ha il diritto di parlare quando vuole, non parla, parlerò io. E comincio dal dire che io sono lieto ad ogni modo di avere ottenuto dalla chiara e precisa intelligenza dell'onorevole ministro delle finanze la dichiarazione, che egli crede, come me, che la locuzione " stanziare una somma non inferiore ad un milione di lire " si debba correggere. Io spero che l'onorevole ministro della pubblica istruzione e la Commissione vorranno deferire a questo desiderio dell'onorevole ministro delle finanze.

Io sono persuaso che l'onorevole ministro delle finanze pensa anche come io penso, ma non sappia come cavarsela. Egli, che è così pratico dell'amministrazione finanziaria dello Stato, non può esser davvero persuaso che la spesa portata da questo

articolo 44, come ha ben dimostrato l'onorevole Prinetti, possa esser soggetta alla legge di consolidazione che egli ha allegata, legge che io dubito molto (quantunque la mia autorità sia tanto minore della sua in questa materia, ma io sono tanto audace), sia davvero, oggi, la legge della finanza in tutti quanti i paesi civili.

Io erodo anzi che la finanza, oggi, in qualunque Stato civilissimo, ripugni a quella consolidazione di cui l'onorevole Magliani ha parlato, e che è combattuta da tutta quanta la vita moderna della società, la quale ha una espansione continua che si riflette nel bilancio delle nazioni, e che impedisce la consolidazione di qualunque spesa che sia necessaria al suo progresso.

Ma sia pure come egli dice, e stanziamo la somma di un milione.

Ora io domando: quanta parte di questa somma assorbiranno le Commissioni per gli esami di Stato? L'onorevole ministro delle finanze, o uno qualunque dei suoi impiegati, cui avesse dato questo problema a risolvere, avrebbe risposto: è necessario che il ministro dell'istruzione pubblica dica prima quale sia la retribuzione ch'egli intende dare a ciascun esaminatore e quanti sono gli esaminatori. Imperocchè il numero degli esami che bisogna fare ogni anno nelle nostre Università, è determinato nelle tabelle che la Commissione ha allegata e alla sua relazione; per modo che non c'è nessuna difficoltà a fare questo calcolo.

Ora, a me come deputato, a voi ministro, ed alla Commissione manca questo calcolo. Se le Commissioni per gli esami di Stato assorbono la metà o il terzo di questa somma di un milione che volete stanziare nel bilancio, e che voi ministro delle finanze dite che vi rappresenta la somma complessiva per provvedere a tutti i bisogni dell'insegnamento universitario, ma allora voi provvedete miseramente, assai miseramente, alle altre spese cui intendete di provvedere a termine di quest'articolo. E se anche la spesa che si richiederà per le Commissioni esaminatrici sarà piccola, voi, nemmeno in questo caso, provvederete largamente, poichè comprenderete bene che presso qualunque Stato, con la somma di un milione, non si provvede neanche alle sole spedizioni scientifiche, nonchè a tutto il rimanente di cui avete impolpato questo articolo. (*Interruzioni*)

Ma è il mio ed il vostro obbligo di sapere tutto questo; se lo sapete, ditelo.

Presidente. Onorevole Bonghi, non raccolga le interruzioni.

Bonghi. Non me le facciano qui dietro ed ai fianchi. (*Si ride*)

Presidente. Ed ella non se ne diverta troppo.

Bonghi. Io procurerò di raccoglierne il meno possibile, ma capisce bene che non posso lasciare che chiunque s'immagini di avere più spirito di me. (*ilarità*)

Io dunque vi domando: in che maniera voi stabilite che questa somma di un milione basta agli scopi che vi siete prefissi? sapete voi che cosa costeranno questi esami di Stato?

Quando mi avrete detto ciò, allora noi giudicheremo (dappoichè spetta anche a me giudicare) se il rimanente della somma basti, o no, ai rimanenti servizi ai quali voi volete che basti.

L'onorevole ministro delle finanze vuol salvare il suo equilibrio l'equilibrio cioè almeno, delle finanze, giacchè il suo non mi par facile che lo perda (*Si ride*); e sta bene; ma è questo il modo? Ma ponete il caso che, nell'anno prossimo, il primo dalla applicazione di questa legge, noi trovassimo che queste Commissioni di esami di Stato costassero assai più di quello che costavano gli esami di prima; e succedesse come pel Consiglio superiore, vale a dire, che per aver fatta una riforma per la quale metà dei componenti quel Consiglio sono eletti dalle Università, è aumentata la spesa di circa un terzo, ponete, dicevo, che queste Commissioni degli esami di Stato, oltre tutti gli altri svantaggi, avessero quello di costar di molto, che cosa avverrà della consolidazione voluta dal ministro delle finanze? Vuole egli che non si possa provvedere a quegli altri servizi, in omaggio a quel principio che dice accettato dovunque, e che io dubito che non sia accettato in nessuno Stato?

Perciò, o signori, io prendo intanto dal ministro delle finanze quello che egli mi ha dato; cioè a dire, la correzione del primo paragrafo dell'articolo; mi prenderei volentieri un'altra concessione; cioè a dire, che codesta somma fosse meglio studiata, giacchè noi votiamo a caso, almeno a giudicare dai documenti che stanno davanti a noi; e che rimanessimo liberi, come ha detto bene l'onorevole Prinetti, di temperare ogni anno alcune di queste spese alla possibilità del nostro bilancio.

Noi non vi possiamo mica dire che l'Italia, per mo' d'esempio, deve essere sola, per le spedizioni scientifiche, a spendere quella somma miserissima che può avanzare da quel milione. L'onorevole ministro delle finanze sa molto meglio di me che non bastano alle nazioni civili parecchi di questi milioni per le loro spedizioni scientifiche sole.

Noi non ne facciamo quasi punto; e, ogni volta che ne facciamo, se si riesce a farle, il Governo è in grado di concorrere in piccolissima parte. Ora si introduce questo stanziamento col concetto che voi ministro delle finanze annunciate, cioè che codesto milione debba conglobare in se medesimo tutte queste spese; ed allora io ho ragione di dirvi che non posso permettere che voi strangolate in questa maniera in eterno l'operosità del paese.

S'è detto d'altra parte che vi credete padroni d'aggiungere ogni anno nel bilancio quelle somme che abbisognassero per questo maggiore sviluppo della scienza. E se è così, o allora dove sta la consolidazione?

Per ciò io ringrazio l'onorevole ministro delle finanze per quello che egli ha concesso; e sarei assai disposto a ringraziarlo del resto, come credo altresì che egli sarebbe disposto ad esserne ringraziato.

Ma, ad ogni modo, se, come successe per gli altri articoli della legge, questo pure non può essere emendato in nessuna maniera, io mi limiterò a ricordare al ministro dell'istruzione pubblica, ed al relatore, che, in tutta questa miscea di spese, ce ne manca una di suprema importanza, vale a dire la pensione agli studenti che vanno all'estero.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. È provveduto in altra parte.

Bonghi. E siccome manca, ve l'aggiungano; sarà in questo cibeo l'ingrediente più necessario e più utile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

Cairoli. Aggiungo poche osservazioni a quelle fatte testè dagli onorevoli Minghetti e Prinetti.

Quando presentai l'emendamento relativo al controllo parlamentare, accennai, nella motivazione, all'ampia facoltà data da quest'articolo che può assoggettare le Università ad una non decorosa soggezione, e colpire indirettamente l'autonomia. Oggi però la prescritta presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fissando lo sguardo del Parlamento sull'istruzione superiore, attenua parecchie attribuzioni illimitate del ministro, ed anche quelle determinate da quest'articolo di legge.

Per moderare un diritto che nella sua troppo ampia latitudine può trascendere all'arbitrio, sono però opportune anche altre cautele; e quindi mi sembrano accettabili gli emendamenti che furono presentati dall'onorevole Minghetti e dall'onorevole Prinetti. Soggiungo che le mie osservazioni non risguardano l'attuale ministro; ho piena fede

nell'imparzialità dell'onorevole Baccelli; ma so che le leggi sono buone quando contemplano l'avvenire, quando evitano i maggiori inconvenienti, rendendo impossibili non soltanto le usurpazioni, ma anche le tentazioni.

Aggiungerò qualche osservazione a quelle che sono state fatte sui molteplici importanti scopi indicati in quest'articolo, scopi che importano spese le quali saranno assorbite per uffici secondari mentre dovrebbero essere assegnate a scopi scientifici. Questo è il timore che fu espresso anche da altri. Per esempio, io esprimo i miei dubbi sulle ispezioni alle Università. Credo che le ispezioni fossero determinate anche dalla legge Casati, ma rimasero poi lettera morta. Parmi anzi che sia stato una volta nominato un ispettore generale, che fu, se ben ricordo, il professore Demaria, ma dopo di lui non furono nominati altri. Ora io domando: sono ispezioni ordinarie? Ma allora sarà difficile trovare le persone le quali siano investite di tanta autorità da poter essere giudici degli altri professori. Sono invece ispezioni straordinarie? E allora si risolveranno in inchieste, per cause eccezionali, non occorre quindi quest'articolo.

In quest'articolo sono pure stabilite spese per incoraggiare ricerche e spedizioni scientifiche; cioè per premi di Stato.

Io non nego l'importanza dei premi di Stato ma ricordo che di tali premi ve ne sono molti già stabiliti per incoraggiare appunto gli autori di scoperte, di lavori eccezionali, e via dicendo. So che alcuni sono da conferirsi dall'Istituto di scienze e lettere di Milano, dall'accademia di Napoli, dall'accademia di Torino, dall'accademia dei Lincei che ha due cospicui premi assegnati dalla munificenza sovrana di Re Umberto di lire 10,000 caduno ecc.; sicchè ritengo che oggi abbondino più i premi che i lavori scientifici. Quindi io temo che si scemi la loro importanza coll'aumentarne il numero.

Certamente io non intendo far proposte; ho esposto soltanto dei dubbi, e domando se non sarebbe meglio destinare queste somme stabilite per i premi, piuttosto a borse ed a poste di studio per aiutare giovani poveri e distinti nel principio della loro carriera, ai quali occorre un prestito per poter proseguire. Pare a me che avrebbero questi premi una maggiore efficacia, aiutando chi incomincia od è in via, piuttosto che quelli i quali hanno finito.

Fra le molteplici spese indicate in questo articolo, cioè per incoraggiare scoperte scientifiche, promuovere qualche nuovo studio e sostenere all'interno ed all'estero gl'impegni di rappresen-

tanza degli studi superiori, vedo omessa quella che l'onorevole ministro ha riconosciuto quasi la più urgente.

Nella discussione generale infatti, ci assicurò che quella parte della somma, che è destinata a scopi scientifici, sarebbe specialmente assegnata alle Università nelle quali i laboratori non sono completi, o mancano del tutto. Ho parecchie volte parlato in questa discussione toccando anche la questione universitaria che non credo risolta da criteri scientifici aggravando la plettora precedentemente deplorata. Ho messo in rilievo i danni, anzi le spogliazioni illegali subiti da qualche Università, ma non ho voluto fare proposte speciali; mi sono appellato alle vigenti leggi, ed alla equità che deve essere fondamento delle nuove riforme; e mi piace constatare che così dal ministro come dalla Commissione, furono riconosciute le offese, e proposte le riparazioni.

Io non parlai soltanto della Università di Pavia che credo più disgraziata, ma anche di altre; accennai anzi a quella di Roma, rispondendo a chi pareva far quasi al ministro l'imputazione di avere speciale predilezione per questa, dimenticando le altre. Dimostrai che se in bilancio appariva assegnata una spesa maggiore per quest'Università dalla somma bisogna dedurre quella ingente assegnata per indennità d'alloggio, ecc.

E poi, come dissi allora, l'Università di Roma trovasi in condizioni pessime, perchè vi era tutto da creare; perchè i laboratori, eccettuato quello di chimica e fisica, sono incompleti, e mancano i musei.

Osservai ancora che dei tre milioni dedotti dal concorso dello Stato per completare gli Istituti ed i musei, due milioni e mezzo furono impiegati nell'acquisto del palazzo Corsini, dove ha la sua sede l'Accademia dei Lincei.

L'onorevole ministro mi interruppe allora, dicendo che ciò non era esatto; ed io replicai che sarei stato lieto se egli, per dimostrarmi che io era in errore, mi avesse dato degli schiarimenti. Ma non li ebbi; e li credo ora tanto più opportuni, che da rapporti ufficiali stampati, specialmente da quello della Facoltà di matematica, è espressa un'affermazione identica alla mia.

Ricordo pure che l'onorevole ministro, rispondendo in Senato ad un'interrogazione dell'onorevole Cannizzaro, disse che veramente due milioni e mezzo erano stati spesi per comperare il palazzo Corsini, ma che il medesimo non doveva essere soltanto la sede dell'Accademia dei Lincei, ma servire anche come palazzo delle scienze, e che ivi dovevano raccogliersi i musei.

Però riconobbe che essendo i musei di scienze naturali già raccolti in altre località, non era possibile il trasportarli, ma si dovevano completare. Riconobbe pure la impossibilità di poter trasformare il giardino annesso a quel palazzo in Orto botanico.

Io ho creduto mio dovere di ricordare che il grido d'allarme dato dall'Università di Roma, e specialmente da alcune Facoltà, meriterebbe qualche risposta.

Io poi concludo col ritenere che la promessa che l'onorevole ministro ha fatto per quella Università in cui i laboratori o mancano, o sono incompleti, sarà mantenuta.

Presidente. L'onorevole Prinetti ha presentato quella proposta colla quale mi pare intenda surrogare tutto l'articolo proposto dalla Commissione.

« Ogni anno verranno stanziati nel bilancio della pubblica istruzione i fondi necessari per sopperire alle spese delle Commissioni per gli esami di Stato, nonchè per le ispezioni delle Università ed Istituti superiori. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io debbo pregare l'onorevole Prinetti di non insistere nella sua proposta.

L'articolo che si discute, è censurato, mi pare, per due ragioni.

La prima è che questa somma di un milione è data ad amministrare al ministro della pubblica istruzione, senza distinzione in capitoli, quasi a suo arbitrio.

A questa obiezione si risponde che il Ministero accetta ben volentieri la proposta dell'onorevole Minghetti, di dividere lo stanziamento di questa somma nel bilancio in altrettanti capitoli; e una volta fatta tale distinzione, tutti sanno che la legge di contabilità vieta lo storno, cioè vieta al potere esecutivo di potere adoperare un fondo stanziato in un capitolo, per un servizio differente contemplato da un altro capitolo.

Ne reggo a parer mio il timore dell'arbitrio del ministro dell'istruzione pubblica nell'amministrare il fondo che è messo a sua disposizione; imperocchè tutti devono intendere che una legge così importante come questa, non potrà essere attuata se non dopo un regolamento generale che stabilisca le modalità, i termini e le garanzie necessarie per l'esecuzione sua. In questo regolamento, si potranno stabilire tutte quelle forme, e tutte quelle cautele che valgano a rimuovere anche il più lontano dubbio di un arbitrio possibile per

parte di un qualunque ministro possibile dell'istruzione pubblica.

Sicchè questa prima censura all'articolo mi pare che non abbia un serio fondamento.

Ma si è anche detto: voi proponete lo stanziamento di una somma determinata, senza poter sapere se sia insufficiente o superiore al bisogno per cui la proponete.

Io ho accennato testè all'utilità finanziaria del consolidamento delle spese per i servizi pubblici.

Io non so quale possa essere l'opinione definitiva a questo proposito dell'onorevole Bonghi; so però che il progresso della finanza inglese è dovuto anche al cammino che questa idea ha fatto ed alla sua applicazione pratica agli Istituti di quel grande Stato.

È certamente un beneficio il consolidamento delle spese di servizio pubblico, sia per rendere più certa la situazione finanziaria, sia per rendere meno complicato il controllo parlamentare, sia per rendere meno instabile la sorte e lo sviluppo stesso dei servizi ai quali la spesa si riferisce; ma intendo dall'altra parte che non tutta la spesa de' servizi pubblici si può consolidare.

Si tratta dunque di vedere se la spesa di cui si parla in questo articolo, si possa consolidare, cioè, se si possa determinare preventivamente una somma fissa. È questa tutta la questione. Poichè, se fosse provato che la consolidazione fosse in questo caso impossibile per la natura del subietto, cesserebbe l'applicabilità della mia tesi. Ma è ella impossibile cotesta consolidazione? L'indeterminatezza del fa bisogno, a cui la spesa corrisponde, è così grande che ci debba trattenere dall'ammettere un limite qualunque? Io per verità non lo credo. Parmi che le spese alle quali è destinata la somma da stanziare si dividano in due categorie; una di spese assolutamente obbligatorie, quelle cioè per gli esami di Stato; l'altra di spese facoltative, e sono quelle per le ispezioni straordinarie che possono occorrere, quelle per incoraggiamenti e premi, per ricerche scientifiche e spedizioni all'estero e quelle finalmente per mantenere la rappresentanza, come dicesi nell'articolo, dei nostri studi all'interno ed all'estero.

Ora bisognerebbe provare che sia impossibile la determinazione fin d'ora di un *maximum* delle spese obbligatorie; ma io credo che la Commissione e il ministro dell'istruzione pubblica abbiano già fatto degli studi, pe' quali siano arrivati alla convinzione che più di un milione non si potrà spendere per gli esami di Stato, e che anzi si dovrà spendere molto meno. (*Segni affermativi del relatore*)

Quindi, se il dubbio della indeterminatezza per la spesa obbligatoria non ha un vero e proprio fondamento, che cosa rimane? Rimane la impossibilità di determinare fin d'ora le spese da attribuire agli altri servizi che sono facoltativi; il che vorrà dire, che se, per atto d'esempio, gli esami di Stato costeranno mezzo milione, l'altro mezzo milione sarà destinato sia a premi, sia a spese di vigilanza, sia a sussidi delle nostre scuole all'estero; se invece gli esami di Stato costeranno più di mezzo milione, si restringeranno proporzionalmente le spese per gli altri scopi.

Non vi è dunque l'impossibilità teorica di consolidare questa spesa di un milione. Al contrario se noi, secondo la proposta dell'onorevole Prinetti, lasciamo il bilancio in balia di tutte le esigenze ulteriori del servizio universitario, dopo i gravi sacrifici che la finanza del paese vorrà a sopportare per gli effetti di questa legge, io non so se noi faremo opera savia e conforme alle nostre buone tradizioni finanziarie.

Io credo che, avendo largamente dotato le Università, e con sacrifici non lievi per la pubblica finanza, convenga ora nell'interesse della finanza stessa, stabilire un limite alle ulteriori spese che debbano gravare il bilancio per l'esecuzione e l'applicazione della legge.

Prinetti. Chiedo di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Questo limite è possibile, poichè la spesa obbligatoria entra di certo nella cifra di un milione che si stabilisce; le altre spese potranno essere allargate o ristrette, secondo la parte disponibile che resterà dopo aver soddisfatto l'impegno obbligatorio delle spese per gli esami di Stato.

Ma, diceva anche l'onorevole Bonghi, che si provvede in troppo esigua misura a scopi di altissima rilevanza, restando, una somma disponibile ben piccola per premi d'incoraggiamento, e per mantenere la rappresentanza degli studi superiori della nazione. Ma io rispondo: vi è forse nel bilancio attuale della pubblica istruzione alcuno stanziamento per questo oggetto? Non ce n'è, che io sappia, alcuno. Dunque se anche una piccola spesa si potrà fare per questi scopi indicati dall'articolo, non sarà sempre un vantaggio per la coltura del paese? Non sarà tutto quello che si potrà sperare, ma sarà sempre tutto quello che è possibile fare ora, conciliando l'esigenze del servizio universitario colle esigenze, pure imperiose, della finanza dello Stato.

Per queste brevi considerazioni io vorrei sperare che l'onorevole Prinetti non insista nella sua

proposta di lasciare aperta una nuova breccia contro il bilancio dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Sono dolentissimo di dovere, malgrado le parole gentili dell'onorevole ministro delle finanze, mantenere integralmente la proposta che ho avuto l'onore di presentare alla Presidenza.

Non potrei nemmeno accettare la proposta dell'onorevole Minghetti, quantunque essa sia certamente molto migliore dell'articolo che discutiamo.

Io credo infatti che il dividere almeno queste spese in capitoli distinti, sia una necessità elementare. Ma, per parte mia, non posso acconsentire nemmeno a questo, inquantochè delle ragioni addotte dall'onorevole Magliani, alcune non potrei accettare, altre mi sembra che dovrebbero condurre la sua mente così lucida ad una conclusione diversa da quella a cui egli è venuto.

L'onorevole Magliani dice che con questo capitolo si vuole imporre un *maximum* alla jattura che negli anni avvenire potranno queste diverse fonti di spesa portare all'erario nazionale.

E, se io potessi credere davvero che questo capitolo abbia una forza tale da imporre un *maximum* a queste spese future, credo che questa ragione non potrebbe a meno di essere presa in considerazione dalla Camera. Ma, onorevole Magliani, noi non stabiliamo qui una dotazione per un servizio fisso, noi stanziamo dei fondi per servizi di natura vaga, indeterminata, di natura mobile. Come può l'onorevole ministro essere sicuro che la Camera futura non sentirà, sotto l'impulso di necessità nuove e inattese, il bisogno di stanziare, per quei servizi, somme maggiori? Io non credo che sia nella forza della Camera attuale il tracciare dei limiti alle spese che potranno essere stanziare dalle Camere future. E d'altra parte, quando ciò fosse possibile, io, dopo maturo esame, non potrei ancora accettare l'articolo che è proposto, appunto perchè io credo che la natura mobile, vaga, incerta di questi servizi richieda che un *maximum* non debba essere stanziato, e che si debba riservare commisuratamente ai mezzi di cui potrà disporre, in avvenire il nostro bilancio, il diritto di stabilire quelle somme che la Camera possa nel futuro, avere intenzione di deliberare.

Io comprendo ora, forse più che non avessi compreso prima, il concetto da cui è stato ispirato l'articolo a noi proposto.

Voi avete detto: noi abbiamo provveduto con dotazioni fisse, alla funzione universitaria del

regno, e ci siamo disinteressati, in certo qual modo dal compito di amministrare questi fondi, e di farli convergere all'adempimento della missione per cui sono stati istituiti; ora noi provvediamo ad un tratto, e sempre con una dotazione fissa, con una dotazione che non sarebbe più nemmeno discussa dalla Camera, a quegli altri servizi che sono un completamento, sono affini alla funzione universitaria. Ma io prego l'onorevole ministro delle finanze di considerare che la teoria del consolidamento secondo la finanza inglese, non è forse applicabile alla nostra legge di contabilità: poichè quando noi abbiamo stanziato questo milione, esso viene pur sempre votato e discusso ogni anno nella legge del bilancio, e quindi è soggetto ad essere variato in meno od in più. Le dotazioni che noi diamo alle Università non possono essere variate in meno, perchè noi stabiliamo dei diritti che non è poi in nostro potere di sopprimere.

Ma le dotazioni che noi destiniamo a dei servizi, di cui arbitro supremo rimane ancora il ministro della pubblica istruzione, possono essere variate in meno, perchè siamo noi stessi il potere che ne usa e che le stabilisce. Sicchè da questo punto di vista io non credo che la teoria del consolidamento sia esatta come appare al ministro delle finanze.

Ma in ogni modo, dato anche che ciò fosse, io ripeto ancora una volta che non accetterei l'articolo quale è proposto, perchè non accetto il pensiero da cui esso è ispirato. Io non accetto questa specie di disinteressamento da cui è guidato l'animo del ministro della pubblica istruzione, di volere con questa legge una volta tanto provvedere a tutti i bisogni della coltura superiore del paese, per non dover più oltre richiamare sopra di essa l'attenzione della Camera. Io ho nell'animo un ideale più alto di quello del ministro della pubblica istruzione. Io credo che il giorno in cui noi disporremo di mezzi maggiori, noi sentiremo anche doveri maggiori verso questo moto continuo delle idee, verso questo moto continuo degli studi superiori, verso questo alto orizzonte della coltura italiana. Ed io credo che appunto per ciò bisogna riservare ad ogni anno di determinare quali sono le risorse che noi a questo scopo altissimo possiamo destinare, perchè, io mi auguro che ogni anno queste risorse possano essere maggiori, e di trovare nel ministro della pubblica istruzione un postulante irrequieto di fondi e di risorse per rendere sempre maggiore e sempre più efficace l'ufficio che il Governatore si riserva in questo suo delicato mandato,

Se crede che gli scopi menzionati nell'articolo che discutiamo, richiederanno nell'avvenire sempre fondi maggiori; e la teoria del consolidamento del ministro delle finanze, oltrechè io non la credo esatta e praticamente possibile colla nostra legge di contabilità e con le nostre leggi costituzionali, la credo, se pure fosse possibile, dannosa a quegli stessi scopi a cui mira la presente legge. Io dunque debbo insistere sulla proposta che ho fatto. Ho poca illusione ch'essa sia accettata dalla Camera; ma credo ch'essa sia logica e che meriti di esser presa in considerazione. In questa sede a mio modo di vedere dobbiamo limitarci a stanziare le somme necessarie alle spese imposte da questa legge, cioè quelle della Commissione gli esami di Stato e quelle relative alle ispezioni che rimangono un compito del Governo di fronte all'istruzione universitaria del Regno.

Gli altri uffici che sono agglomerati in questo articolo 44, credo che abbiano bisogno di esser maggiormente studiati, e che debbano ogni anno esser portati innanzi alla Camera, o mediante la legge del bilancio, o mediante leggi apposite che l'onorevole ministro crederà opportuno di presentare al Parlamento. Stabilire oggi per essi limiti così indeterminati, io la credo opera pericolosa, ed anche opera vana.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. Vediamo di votare quest'articolo.

Berio, relatore. Le lagnanze che furono fatte contro lo stanziamento di una spesa fissa di un milione per gli esami di Stato e per tutte le altre spese indicate in quest'articolo, sono evidentemente infondate. L'onorevole Prinetti si occupò di una eventualità, che è già perfettamente scongiurata nella legge. E infatti dice: ma per questi scopi che sono accennati nel secondo comma, tolti gli esami di Stato, voi intendete di ridurre ogni soccorso per la coltura nazionale alla somma di un milione, sicchè per l'avvenire non vi sarà altra porta aperta, ed anche quando il bilancio si trovasse in condizione di maggiormente soccorrere l'istruzione pubblica, noi troveremo un ostacolo ad ulteriori deliberazioni in questo assegnamento fisso.

Ma l'onorevole ministro delle finanze ha fatto delle dichiarazioni che concernono questo articolo, e l'avvenire degli altri studi in Italia.

A suo tempo l'onorevole ministro aveva già dato le spiegazioni necessarie quando si discusse dell'articolo 2; e se l'onorevole Prinetti avesse considerato questo articolo, avrebbe immediatamente capito che, quando le condizioni del bilancio lo per-

mettano, il ministro delle finanze non si è preclusa la via di venire straordinariamente in aiuto della pubblica istruzione. C'è una esplicita dichiarazione nell'articolo 2 di questa legge, già votato. Quindi vede l'onorevole Prinetti che tutte le sue preoccupazioni cadono.

L'onorevole ministro delle finanze ha voluto che fossero consolidate le spese ordinarie indicate in questo articolo; ma non ha chiuso la porta alle spese straordinarie, nel senso da lui dichiarato, per quanto le condizioni del bilancio lo permettano.

Dunque, questo obietto non sussiste. Per quanto poi concerne la sufficienza o non del milione per tutto il previsto, oltre gli esami di Stato, risponderò che noi riteniamo la somma di un milione essere superiore assai al bisogno. La Commissione, fatti i suoi calcoli approssimativi, ha acquistato la convinzione che sopravvanzerà tanto che basti per dare sufficiente riparto agli altri capitoli.

Abbiamo 24 o 25 Università o Istituti superiori che avranno una sessione di esami di Stato per ciascheduno; e ritengano gli onorevoli Prinetti e Bonghi che, anche quando si dovesse inscrivere un mezzo milione per questi esami, si sarebbe in un preventivo larghissimo, tanto più dopo che le Commissioni esaminatrici furono riformate in modo, che nelle Commissioni di 7 esaminatori, tre sono scelti sul luogo, e in quelle di cinque, due sono scelti pure fra gli insegnanti della Università.

Dato che questi esami possono costar molto, arriveranno difficilmente ad assorbire metà della somma del milione; l'altra metà andrà per gli altri scopi indicati nel capitolo.

Una parola per quanto si riferisce alla proposta dell'onorevole Minghetti. Noi abbiamo apprezzate le ragioni addotte dall'onorevole Minghetti per sostenere e dimostrare la giustizia della sua proposta e che la Commissione ed il ministro son disposti ad accettare; però preghiamo l'onorevole Minghetti di volere, invece del modo con cui egli l'ha espressa, accettare una proposta che corrisponde meglio alla necessità di lasciare per un anno almeno piena disponibilità delle somme, affinché poi il riparto per capitoli possa farsi con maggiore sicurezza.

Quindi la Commissione proporrebbe all'onorevole Minghetti d'accettare questa dizione della sua aggiunta: " detta somma sarà iscritta in bilancio, pel primo anno, in un capitolo diviso in tanti articoli; e negli anni susseguenti in tanti capitoli quanti sono gli scopi ai quali può essere destinata. „

L'onorevole Cairoli, che pure ha fatto un'osservazione a questo proposito, credo che troverà anch'egli in questa formola completamente esaudito il desiderio manifestato.

L'onorevole Cairoli poi accennava anche all'opportunità di dare a parte di questa somma una destinazione diversa da quella che è espressa, e specialmente per stabilire delle borse per soccorso agli studenti poveri; e io rispondo che ciò non è escluso dall'articolo 44, attualmente 41, ma che anzi in quelle spese di rappresentanza degli studi superiori della nazione può benissimo essere compreso, se il bilancio lo permetterà, un soccorso sotto forma di borsa a quei tali studenti che dimostrassero di avere un quasi diritto in faccia alla coltura nazionale, per ottenere questo sussidio.

Credo così di aver risposto alle principali obiezioni che sono state fatte.

Anche per quanto concerne la spedizione di studenti all'estero, come accenna l'onorevole Bonghi, si provvederà con questo articolo; perchè nella rappresentanza degli studi superiori all'interno ed all'estero, può benissimo essere compresa anche la spesa per la spedizione di studenti all'estero, e ciò senza variare in alcuna maniera le altre disposizioni vigenti.

Speriamo che nell'avvenire non vi sia più bisogno pel nostro paese di mandare ancora degli studenti all'estero per perfezionare la loro istruzione; ma intanto per adesso non è escluso che il ministro possa destinare una parte di questa somma per ispedirveli, oltre, come dissi, quelle che già son disponibili in apposito capitolo del bilancio.

Spero che l'onorevole Minghetti vorrà accettare che il suo emendamento sia variato nel modo da me proposto; e del resto prego la Camera di votare l'articolo, perchè le osservazioni fatte non hanno proprio valore che basti ad infirmarlo.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Ho chiesto di parlare quando l'onorevole Prinetti, disse che trovava poco esatta, anzi inesatta assolutamente la mia teoria circa al consolidamento. Non è qui il momento di svolgerne il concetto, ma io sono certo che convincerei molto facilmente l'onorevole Prinetti a favore della mia tesi. Osserverò poi a mia volta all'onorevole Prinetti, competentissimo in tante materie ed anche in quella della contabilità dello Stato, che non è esatto ciò che egli ha detto, cioè che quando una legge determina una spesa,

si possa poi variare lo stanziamento con la legge del bilancio. Ciò è assolutamente impossibile.

La legge del bilancio non può mai derogare in nessuna maniera alle leggi organiche, ma deve eseguirle, ed esserne la fedele applicatrice. Onde è che se il Parlamento volesse diminuire o modificare questa somma, o aumentarla, non potrebbe farlo con una legge di bilancio, ma dovrebbe modificare la legge organica. Quindi il pericolo che ravvisava l'onorevole Prinetti nella variabilità degli stanziamenti annuali. La legge del bilancio non può che applicare le leggi esistenti, ma non può modificarle.

Voci. Ai voti.

Prinetti. Ho chiesto di parlare per un fatto personale.

Presidente. L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare per un fatto personale.

La prego di indicarlo.

Prinetti. Farò perdere ben poco tempo alla Camera. L'onorevole ministro delle finanze ha detto che io ho trovata inesatta la sua teoria del consolidamento; ora io non ho discusso la sua teoria; credo di aver detto soltanto che trovavo inesatta la sua affermazione che, cioè, con questo articolo si consolidi materialmente questa somma di un milione. Sarà una cosa buona o cattiva, questa è un'altra questione.

È il risultato a cui accennò l'onorevole ministro che io trovai inesatto, vale a dire che si arrivasse al consolidamento di questa somma; poichè, siccome di fronte a questo stanziamento noi stabiliremmo dei diritti, e dei patti con terzi, sarà sempre in potere della Camera di variare questi stanziamenti, variando le cifre delle spese che a questi stanziamenti hanno dato origine.

E poichè mi trovo a parlare, ne approfitto per domandare all'onorevole Berio, il quale mi ha detto che quest'articolo provvedeva appunto alle spese ordinarie, come si possano chiamare spese ordinarie quelle assegnate per spedizioni scientifiche.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

Sono proposti diversi emendamenti: uno è proposto dall'onorevole ministro delle finanze, cioè, che invece di "una somma non inferiore ad un milione" si dica: "di un milione."

Poi un emendamento dell'onorevole Minghetti, che consisterebbe nell'aggiungere in fondo dell'articolo le seguenti parole: "detta somma sarà inscritta pel primo anno in un capitolo, diviso in tanti articoli; e negli anni susseguenti in tanti

capitoli quanti sono gli scopi ai quali può essere destinata. »

Poi havvi l'emendamento dell'onorevole Bonghi, che consiste di aggiungere agli scopi già enunciati nell'articolo, anche questo: " per le pensioni degli studenti all'estero. »

Finalmente la proposta già letta, con la quale l'onorevole Prinetti vorrebbe surrogare l'articolo 44, proposta che non è accettata nè dal ministro, nè dalla Commissione.

Comincio dunque dal chiedere all'onorevole Prinetti se mantenga o ritiri la sua proposta.

Prinetti. La ritiro, limitandomi a votare contro l'articolo.

Presidente. La proposta dell'onorevole Minghetti è accettata dalla Commissione e, mi pare, anche dal ministro.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, l'accetto.

Presidente. La Commissione ed il ministro accettano la proposta dell'onorevole Bonghi?

Berio, relatore. La Commissione l'accetta.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io non la posso accettare perchè ci sono già altre somme destinate a questo uso.

All'onorevole Bonghi, che è stato ministro della pubblica istruzione, non capisco come sia sfuggita questa circostanza.

Bonghi. Chiedo di parlare per la posizione della questione.

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare per la posizione della questione.

Bonghi. Io credo che egli sia in errore, e che la somma della quale parla (non ho qui il bilancio per verificare) sia appunto compresa nel bilancio dell'istruzione pubblica nel capitolo della categoria dell'insegnamento universitario.

Quindi, se ella non provvede in questo articolo, la somma resta cancellata...

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. No, resta quella somma.

Bonghi. Resta? Se resta, la questione è finita. Io non ho qui, ripeto, il bilancio; ma ricordo che quella categoria è divisa in tre o quattro articoli, cioè, personale delle Università, materiale delle Università, e poi un altro articolo con una piccola somma, credo 190,000 lire, il cui titolo preciso non ricordo. Se questo articolo rimane, l'onorevole ministro ha ragione di dire come dico; ma io immaginava, che siccome parecchie somme del capitolo stesso di questo articolo scompaiono e sono incorporate nelle dotazioni delle Università, scompaia anche quella delle pensioni per

gli studenti all'estero, se non è espressamente detto il contrario.

Se invece l'onorevole ministro delle finanze crede che quel capitolo debba restare...

(Un deputato porge all'onorevole Bonghi il bilancio della pubblica istruzione.)

Ecco, il terzo capitolo è intitolato così: posti gratuiti; pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari.

Dunque, se l'onorevole ministro delle finanze crede che questo capitolo resti in tutto o in parte, allora il mio emendamento è inutile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. È impossibile che l'Assemblea possa portare il suo giudizio senza la precisa cognizione dei fatti. Noi andiamo a creare una confusione.

All'articolo 20 del bilancio della pubblica istruzione è stanziata una somma complessiva, la quale risulta da tante fondazioni speciali a beneficio di molti istituti d'insegnamento superiore: anzi noi abbiamo discusso di cedere a ciascuna Università i lasciti relativi, i premi cioè e le somme destinate ad inviare i giovani a perfezionarsi all'estero. Mi dispiace di non veder qui l'onorevole Dini, che ne fece egli medesimo la proposta; quindi non è possibile che noi sacrifichiamo questo articolo di bilancio, il quale a vero dire non rappresenta che la somma di tante istituzioni che non sono dello Stato se non forse in minima parte. Ed ecco la ragione per la quale in bilancio deve mantenersi l'articolo. Noi aggiungiamo in favore dei giovani lo stanziamento dei premi di Stato. Con questo mezzo, son certo, noi guadagneremo grandemente.

Di qual fatta lavori difetta l'Italia? Di produzioni sperimentali. Ed è a questo grave difetto che noi dobbiamo rimediare.

Si raggiungerà pienamente il fine colle disposizioni prese in ordine ai laboratori che saranno dischiusi ai volenterosi che pagheranno una tassa pel consumo del materiale; ivi producendo lavori sperimentali degni di lode conquisteranno i premi stabiliti. I giovani che avranno fatto la vita del laboratorio per uno o due anni potranno colmare fra noi la grave lacuna; ed il danaro guadagnato impiegarlo in viaggi di perfezionamento all'estero.

Ecco quali sono le intenzioni del legislatore.

Non posso quindi accettare la proposta dell'onorevole Bonghi a meno che non voglia tutta la somma iscritta al capitolo 20 aggiungerla al milione, e dire nella legge con un comma singolare: in aggiunta al

milione sarà messo il fondo dei " *Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari, assegni, sussidi remunerazioni*. Questo lo accetto subito, altrimenti non è dato a me sacrificare il capitolo del bilancio.

Bonghi. Scusi l'onorevole ministro, qui non si tratta che di intenderci a proposito di un servizio importante del Ministero della pubblica istruzione, e di vedere in che maniera procederà da ora in poi.

Se l'onorevole relatore avesse risposto che la spesa della quale io discorrevo fosse compresa nelle parole: " Rappresentanza degli studi superiori della nazione...

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Il relatore può dare una spiegazione, e...

Bonghi. Non dico nulla di cui ella si debba allarmare... (*Risa*)

Presidente. Prego gli onorevoli colleghi che stanno intorno all'onorevole Bonghi di rimanere tranquilli. Pare impossibile tutta questa ilarità!

Bonghi. Io non poteva ammettere che il servizio delle pensioni agli studenti mandati all'estero, si potesse intendere in quella denominazione: " rappresentanza degli studi superiori all'estero. "

L'onorevole relatore ha aggiunto anche che sperava di veder cessare questa spesa per mandare studenti all'estero; ed io non posso consentire in questa speranza, perchè io spero, sì, che gli studenti dall'estero vengano in Italia, ma spero altresì che gli studenti d'Italia vadano all'estero; imperocchè mi auguro che in molte scienze l'Italia riprenda il suo antico lustro, ma credo che sarebbe soverchia prosunzione se dovessi anche sperare e credere che in nessuna scienza le altre nazioni non saranno mai superiori a noi, talchè in nessuna scienza ci possa giovare di mandare gli studenti a perfezionarsi all'estero.

L'onorevole ministro risponde diversamente; e sono molto degne di nota le risposte che egli mi ha date.

Egli ha detto che in codesto capitolo 20 del bilancio sono comprese parecchie spese corrispondenti a fondazioni proprie a ciascuna Università. Ora questa parte del capitolo 20 scompare, dappoichè questa somma corrispondente alle fondazioni appartenenti a ciascuna Università, andrà a far parte delle dotazioni. Di maniera che questo capitolo di 199,900 lire, per effetto delle dichiarazioni stesse del ministro e della legge, scompare in gran parte.

E quella parte che rimane, la quale potrà ammontare a 50,000 o 60,000 lire, bisogna che voi

sappiate se è o no compresa in questa somma di un milione.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha creduto di dire che egli può provvedere altrimenti a questa spesa delle pensioni all'estero, cioè coi premi di Stato.

Qui mi pare ci sia una confusione. Pensandoci bene, l'onorevole ministro vedrà, che questa istituzione dei premi di Stato, buona o cattiva che sia, a me pare in questo modo inutile, provvede a tutt'altra cosa.

Le pensioni da pagare agli studenti all'estero (gli studenti già ci sono e quindi le pensioni non si potrebbero interrompere) richiedono una spesa, la quale è assegnata nel capitolo 20 del bilancio, capitolo che in gran parte scompare. E io vi chiedo: manterrete o no il capitolo per la parte di spesa rispondente alle pensioni di questi studenti?

Se lo mantenete, io non ho niente a dire; ma mi parrebbe strano che manteneste davanti a un capitolo di un milione, un capitolo di 60,000 lire. Se poi non lo manterrete, allora bisognerà che esprimiate che fra gli altri oggetti, ai quali dovette provvedere con questo articolo, c'è altresì quello delle pensioni agli studenti all'estero.

Io credo che la Commissione e il ministro farebbero torto a sè medesimi non accettando questi schiarimenti, e forse anche il ministro delle finanze potrà dimostrarne la ragionevolezza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Io ringrazierò l'onorevole Bonghi degli schiarimenti, ma se non m'inganno, gli schiarimenti glie li ho dati io...

Bonghi. Tanto meglio.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica... perchè ho detto che queste sono fondazioni speciali per la massima parte, e si trovano nel bilancio della pubblica istruzione perchè sono oggi amministrare dal Ministero.

Come potrei dunque cancellare questo capitolo, che è costituito per massima parte da fondazioni speciali, per aggravarne il milione? Abbiamo già detto che si potrà dividere il capitolo per la competenza di ciascuna Università, ed in questo potrebbe essere d'accordo anche l'onorevole Bonghi; ma è un lavoro di bilancio che si farà negli accomodamenti definitivi.

Per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre alla Camera, parmi che possiamo, indipendentemente dal citato capitolo, votare l'articolo della legge.

Presidente. Dunque, onorevole Bonghi, mantiene Ella, o ritira il suo emendamento?

Bonghi. Lo ritiro, ma non capisco cosa succederà di questi...

Presidente. Io capisco una cosa sola; che mi dica se ritira o no la sua proposta.

Bonghi. La ritiro.

Presidente. Dunque rimangono soltanto due emendamenti; uno proposto dal Governo, che cioè al primo comma dell'articolo, là dove si dice " somma non inferiore a un milione di lire „ si dica: " somma di un milione di lire. „ Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Pongo a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Minghetti...

Minghetti. Chiedo di parlare.

Presidente. A proposito di che?

Minghetti. Solamente per dichiarare che la mia aggiunta non era quella che Ella ha letta, ma è della Commissione che ha fatte alcune modificazioni alla mia.

Presidente. Ma ella accetta queste modificazioni?

Minghetti. Sì.

Presidente. Pongo dunque a partito l'aggiunta dell'onorevole Minghetti, o almeno concordata con lui, dalla Commissione e del tenore seguente: « Detta somma sarà iscritta in bilancio per primo anno in un capitolo diviso in tanti articoli, e negli anni susseguenti in tanti capitoli quanti sono gli scopi ai quali può essere destinata ».

Coloro che approvano quest'aggiunta son pregati d'alzarsi.

(È approvata.)

Ora pongo a partito l'intero articolo 41 con gli emendamenti già approvati e che rimane così formulato:

« Art. 41. Sarà stanziata ogni anno nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di un milione di lire.

« Questa somma verrà ripartita per i premi di Stato, per indennizzare le Commissioni degli esami di Stato, per sostenere le spese di ispezione delle Università ed Istituti superiori, per incoraggiare ricerche e spedizioni scientifiche, per aiutare lo sviluppo di nuovi rami d'insegnamento, e per sostenere all'interno ed all'estero le spese di rappresentanza degli studi superiori della nazione.

« Detta somma sarà iscritta in bilancio per primo

anno in un capitolo diviso in tanti articoli, e negli anni susseguenti in tanti capitoli quanti sono gli scopi ai quali può essere destinata. „

(È approvato.)

(Molti deputati s'avviano per uscire dall'Aula.)

Ma via abbiano pazienza, votiamo almeno l'articolo 42.

Non sarà troppo votare tre articoli in una giornata!

Una voce. Sono le sette.

Presidente. Che importa? Se fossero anche le otto?

Dunque articolo 45 che diventa 42.

« I premi di Stato saranno conferiti per concorso a chi abbia dato prova di eccezionale merito scientifico con lavori o scoperte.

« Le Commissioni che dovranno giudicare sui concorsi saranno nominate dal ministro della pubblica istruzione. „

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonghi. Propongo che si aggiunga in fine dello articolo: " sentito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica. „

Presidente. Onorevole ministro e onorevole Commissione, accettano quest'aggiunta?

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto.

Berio, relatore. Anche la Commissione accetta.

Presidente. Ma perchè sappia quello che devo porre a partito, dove devono essere aggiunte queste parole? È per i premi di Stato che dovrà essere sentito il Consiglio superiore, o per la nomina delle Commissioni?

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Per la nomina delle Commissioni.

Bonghi. Si direbbe così: " Le Commissioni che dovranno giudicare saranno nominate dal ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. „

Presidente. Sta bene.

Dunque l'onorevole Bonghi propone che si chiuda il secondo comma colle parole: " Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. „

Questa aggiunta è accettata dal Ministero e dalla Commissione.

La pongo a partito. Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvata.)

Ora pongo a partito l'articolo 42, che ho letto, coll'aggiunta testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Dichiarazioni.

Marselli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Marselli. Ho chiesto di parlare per dichiarare che se fossi stato presente alla votazione nominale, avrei votato per il *no*.

Riolo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Riolo. Essendo io in quell'istante assente dalla Camera, faccio la identica dichiarazione; avrei votato per il *no*.

Presidente. Sta bene. Si terrà conto di queste due dichiarazioni.

Discussione sull'ordine del giorno.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. La Camera rammenterà che fu stabilita una seduta per domattina, venerdì, per discutere il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, per l'abolizione del dazio nei comuni chiusi sulla minuta vendita. Ora io pregherei la Camera di volere differire questa discussione ad un'altra seduta prossima da stabilirsi, imperocchè si tratta dell'abolizione di una tassa essenzialmente comunale, ed è necessario che sia presente il ministro dell'interno, il quale, per motivi di salute non potrebbe assistere alla seduta di domani.

Presidente. Onorevole Sanguinetti, ha qualche obiezione a fare alla proposta dell'onorevole ministro delle finanze?

Sanguinetti. Non ho obiezioni da fare; con

che però resti inteso che quel disegno di legge sarà messo nell'ordine del giorno, o in una seduta speciale, od in una seduta pomeridiana, quando l'onorevole ministro dell'interno potrà intervenire alla Camera.

Presidente. Onorevole Sanguinetti, siccome la Camera è sempre padrona del suo ordine del giorno, è inutile prendere oggi una deliberazione a questo proposito.

Sanguinetti. Sta bene.

Presidente. Domani seduta pubblica al tocco, colla speranza di finire questa legge. Quindi prego gli onorevoli colleghi di trovarsi proprio al tocco alla Camera.

La seduta è levata alle ore 7.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno. (26).

2° Convalidazione di decreti di prelevamento di somme dal fondo di spese impreviste per l'esercizio 1883. (132)

3° Maggiori spese sul bilancio dell'esercizio 1883. (133)

4° Contratti di vendita e di permuta di beni demaniali. (157)

5° Organico dell'amministrazione dei tabacchi. (160)

6° Stato degli impiegati civili. (68)

7° Provvedimenti relativi alla cassa militare. (23)

8° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

